Conto corrente con la posta

Anno 80° — Numero 101

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Venerdì, 28 aprile 1939 - ANNO XVII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	103	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 101 DEL 28 APRILE 1939-XVII:

Ministero delle finanze - Commissione censuaria centrale: Prospetto delle tariffe d'estimo stabilite per i Comuni costituenti il distretto di Monticelli d'Ongina della provincia di Piacenza.

(1743)

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Ricompense al valor militare

Regio decreto 8 agosto 1938-XVI, *registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre* 1938-XVII, *registro 30 Africa Italiana, foglio 12.*

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per operazioni guerresche in Africa Orientale:

MEDAGLIA D'ARGENTO.

Cerè Giovanni Battista di Giuseppe e di Lenotti Giuseppina, nato a Genova il 1° settembre 1912, sottotenente complemento del XXXI battaglione coloniale (*alla memoria*). — Comandante di plotone fucilieri, trascinava i suoi uomini con l'esempio fin sotto munite posizioni avversarie. Ferito una prima volta continuava ad avanzare rifiutando ogni soccorso, finchè, in un disperato tentativo di assalto alla baionetta, cadeva crivellato di colpi, incitando fino agli estremi i suoi uomini nel nome della grande Patria. Esempio di suprema audacia e di indomito coraggio. — Noarì, 23 maggio 1937-XV.

Cosimini Carlo Alberto fu Gaetano e di Belardinelli Adele, nato a Iesi il 4 agosto 1909, sottotenente complemento del XXXI battaglione coloniale (*alla memoria*). — Comandante di sezione mitraglieri, durante un combattimento, mentre il nemico in forze soverchianti muoveva all'assalto, visti colpiti tutti i serventi di una mitragliatrice, si poneva all'arma ed, incurante del fuoco avversario, continuava il tiro infliggendo ai ribelli perdite sensibili. Inceppatasi l'arma, si difendeva a colpi di rivoltella finchè sopraffatto trovava morte gloriosa. — Noarì, 23 maggio 1937-XV.

Larese Sergio di Giovanni e di Gattaruzza Giuseppina, nato a Dussoi (Belluno) il 17 marzo 1912, sottotenente complemento del XXXI battaglione coloniale (*alla memoria*). — Comandante di compagnia fucilieri, incurante del nutrito fuoco di armi automatiche, si portava, alla testa dei suoi uomini, sotto le salde posizioni nemiche. Attaccato violentemente contrattaccava causando ingenti perdite all'avversario. In azione successiva contro le stesse posizioni chiedeva l'onore di vendicare i suoi uomini gloriosamente caduti, e mentre al grido di « Savoia » incitava gli ascari all'assalto, ripetutamente colpito trovava eroica morte. Fulgido esempio di sprezzo del pericolo e di coraggio personale. — Noarì, 23-25 maggio 1937-XV.

Ghebriet Tesfasghi, sciumbasci (29095) del XXXI battaglione coloniale, 3ª compagnia. — Durante un combattimento, si prodigava infaticabilmente per la riuscita dell'azione, dando prova di coraggio e sprezzo del pericolo. Caduto il comandante la mezza compagnia, lo sostituiva prontamente continuando ad incitare i dipendenti alla lotta e contrattaccando reiteratamente l'avversario, fino a che ferito più volte, a termine dell'azione veniva trasportato al posto di medicazione. Esempio di ardire ed alto senso del dovere. — Noarì, 23 maggio 1937-XV.

Gosciù Agos, buluc basci del XXXI battaglione coloniale, 3ª compagnia. — Durante un combattimento dava reiterate prove di slancio e sprezzo del pericolo. In successivo fatto d'arme benchè ferito ad un braccio continuava a combattere. Ferito una seconda volta, al petto, continuava ad incitare i suoi uomini alla lotta fino all'esaurimento delle forze. — Noarì, 23-25 maggio 1937-XV.

Tesfasghì Debessai, buluc basci (36386) del XXXI battaglione coloniale, 1ª compagnia (*alla memoria*). — Durante un combattimento, alla testa della sua squadra si lanciava all'attacco dimostrando ardore e coraggio. Ferito gravemente dichiarava di voler morire sul posto continuando ad incitare gli ascari alla lotta fino a che veniva trasportato al posto di medicazione dove spirava. — Noarì, 23 maggio 1937-XV.

Uoldeiesus Mabratù, buluc basci del XXXI battaglione coloniale, 3ª compagnia. — Durante due successivi combattimenti, si distingueva per lo slancio e il coraggio, coi quali guidava i suoi uomini all'attacco. Ferito ad un braccio, continuava a combattere fino a quando colpito nuovamente al petto stramazzava al suolo non desistendo dall'incitare i suoi uomini. Esempio di alto sentimento del dovere, sprezzo del pericolo e spirito di sacrificio. — Noarì, 23-25 maggio 1937-XV.

MEDAGLIA DI BRONZO.

De Muro Agostino di Giovanni e di Gallo Carolina, nato a Irsina (Matera) il 16 febbraio 1908, tenente complemento del XXXI battaglione coloniale. — Comandante di compagnia, guidava all'attacco il proprio reparto con calma e coraggio. Sottoposto a violento fuoco avversario, rintuzzava l'offesa nemica e portava quindi la compagnia all'assalto, sbandando e disperdendo il nemico. — Noarì, 23 maggio 1937-XV.

Primiero Umberto di Nicolò e fu Candeloro Maria Caterina, nato a Novara il 2 maggio 1891, tenente colonnello s.p.e. del XXVI battaglione coloniale. — Comandante di battaglione, in due successivi combattimenti, impiegò la sua unità con perizia, calma e sprezzo del pericolo. Durante un combattimento, alla testa del proprio battaglione, si lanciò all'assalto di munite posizioni nemiche, incitando con l'esempio i suoi uomini. — Noarì, 23-25 maggio 1937-XV.

Chebbedè Tamagnù, buluc basci (16844) del XXXI battaglione coloniale, 3ª compagnia. — Durante un combattimento contro preponderanti forze ribelli, sostituiva prontamente lo sciumbasci della compagnia rimasto ferito, coadiuvando efficacemente i propri ufficiali. In successivo fatto d'arme si lanciava all'attacco delle posizioni avversarie incitando i suoi uomini alla lotta. Caduto il comandante lo sostituiva prontamente continuando nell'azione e dando prova di coraggio, sprezzo del pericolo e alto senso del dovere. — Noarì, 23-25 maggio 1937-XV.

Mohamed Scifa Ahmedin, buluc basci (58421) del V gruppo artiglieria someggiata coloniale. — Porta ordini di batteria, durante violento attacco di forze ribelli, accortosi che un mitragliere, gravemente ferito, stava per cadere nelle mani del nemico, si lanciava prontamente in suo soccorso esponendosi a sicuro pericolo e, messa in azione l'arma, difendeva animosamente la posizione fino a quando l'arrivo di rinforzi lo toglieva dalla critica situazione. — Noarì, 23 maggio 1937-XV.

Ogbanchiel Toclù, sciumbasci (21744) del XXXI battaglione coloniale, 4ª compagnia (*alla memoria*). — Per varie ore, durante intenso combattimento e sotto violento fuoco nemico svolse con calma e coraggio la sua azione, nonostante le perdite subite dal reparto, cadendo ferito a morte. Esempio di dedizione al dovere. — Noarì, 23 maggio 1937-XV.

Tecchiè Fessaha, buluc basci del XXXI battaglione coloniale, 3ª compagnia. — Durante un combattimento dava reiterate prove di slancio e sprezzo del pericolo. In successivo fatto d'arme, benchè ferito gravemente, continuava ad incitare i suoi uomini con l'esempio e la parola, alla lotta. — Noarì, 23-25 maggio 1937-XV.

CROCE DI GUERRA.

Antonucci Oscar di Astolfo e di Lavagno Giuseppina, nato a Savona il 12 febbraio 1899, 1° capitano s.p.e. del X gruppo artiglieria someggiata coloniale. — Comandante di batteria someggiata indigeni, durante l'attacco di forte posizione nemica, allo scopo di distruggere alcune mitragliatrici, si portava, attraverso terreno scoperto e fortemente battuto con una sezione della propria batteria a breve distanza dall'avversario e presa posizione dirigeva il tiro dei suoi pezzi rimanendo tra essi e sotto violenta reazione avversaria, appoggiando efficacemente l'azione dei reparti fucilieri e dando esempio di calma e sprezzo del pericolo. — Noarì, 25 maggio 1937-XV.

Aulino Vincenzo di Giovanni e di Di Mauro Giovanna, nato a Catania il 16 luglio 1914, caporale (40643) della V brigata coloniale, 5ª compagnia genio. — Radiotelegrafista, durante un combattimento, incurante del nutrito fuoco avversario, disimpegnò con calma, coraggio e serenità il suo servizio, assicurandone il regolare funzionamento per tutta la durata dell'azione. — Noarì, 23 maggio 1937-XV.

Basaldella Lino di Giovanni e fu Dizan Angela, nato ad Aviano (Udine) il 23 settembre 1911, sergente (21118) della V brigata coloniale. — Addetto ai collegamenti, durante un combattimento, si prodigò infaticabilmente, con slancio e sprezzo del pericolo, nell'assicurare il regolare funzionamento degli stessi. Indi si offrì volontariamente

per assumere il comando di un plotone di formazione ed assolse brillantemente il compito, attaccando il nemico che venne battuto ed inseguito. — Noari, 23 maggio 1937-XV.

Bellinghieri Guerino fu Giovanni e fu Brianti Italina, nato a Collecchio (Parma) il 6 dicembre 1911, caporale (20364) del V gruppo artiglieria someggiata coloniale. — Operaio di batteria someggiata coloniale, durante un'azione contro ribelli, si recava con una sezione a breve distanza dal nemico e, noncurante del pericolo, accorreva dall'uno all'altro pezzo, assicurandone costante funzionamento e contribuendo efficacemente al rifornimento delle munizioni. — Noari, 25 maggio 1937-XV.

Bellotti Antonio di Carlo e di Finamere Clementina, nato a San Giovanni a Piro (Salerno) il 13 aprile 1904, tenente medico del V gruppo artiglieria someggiata coloniale. — Medico di un gruppo artiglieria someggiata coloniale, durante aspro combattimento contro ribelli bene armati, nonostante che il posto di medicazione si trovasse sotto il fuoco diretto del nemico, continuava con calma e serenità a medicare e confortare i feriti che gli giungevano anche da altri reparti. — Noari, 23 maggio 1937-XV.

Dal Monte Luigi fu Raffaele e di Dallari Augusta, nato a Bologna il 16 gennaio 1892, tenente colonnello s.p.e. del V gruppo artiglieria someggiata coloniale. — Comandante di gruppo d'artiglieria, in due successivi combattimenti si portò con le proprie batterie a breve distanza di munite posizioni nemiche ottenendo notevoli risultati e dando esempio di calma, coraggio e sprezzo del pericolo. — Noari, 23-25 maggio 1937-XV.

Fabbri Mario di Giovanni e di Scagliotti Clara, nato ad Alessandria il 24 giugno 1908, tenente complemento del XXXI battaglione coloniale. — Comandante di sezione mitraglieri, durante un combattimento, incurante del fuoco nemico che aveva colpito parte dei suoi uomini e resa inservibile una delle sue armi, continuava il tiro con l'altra fino a quando rimasto col solo capo arma, si prodigava nel continuare il fuoco fino all'esaurimento delle munizioni. Esempio di calma, coraggio e sprezzo del pericolo. — Noari, 23 maggio 1937-XV.

Masala Salvatore fu Pietro e di Caddeo Giuseppa, nato ad Arzana (Nuoro) il 13 aprile 1907, sergente maggiore (9340) della V brigata coloniale. — Sottufficiale di contabilità del plotone di una colonna, durante un combattimento, saputo che il comandante del plotone, alla testa di una compagnia di formazione si portava al contrattacco di elementi nemici, assumeva volontariamente il comando di un plotone della compagnia stessa e lo guidava brillantemente all'assalto, contenendo, prima e contrattaccando ed inseguendo, dopo, il nemico fino ad un paese che veniva successivamente dato alle fiamme. — Noari, 23 maggio 1937-XV.

Medici Otello di Antonio e di Minozzi Celsa, nato a San Martino in Argine (Bologna) l'8 marzo 1914, caporale del V gruppo artiglieria someggiata coloniale. — Durante furiosa mischia fra reparti di fanteria e formazioni ribelli, si offriva spontaneamente, con evidente sprezzo del pericolo, per recarsi con due mitragliatrici pesanti in appoggio dei reparti impegnati, giungendovi fra i primi ed aprendovi efficace fuoco con le sue armi, contribuendo a sgominare le formazioni nemiche. — Noari 23 maggio 1937-XV.

Messina Sabino di Gaetano e di Marino Filomena, nato a Barletta (Bari) il 12 novembre 1915, soldato (49652) della V brigata coloniale, 5ª compagnia genio. — Radiotelegrafista, durante un combattimento, incurante del nutrito fuoco avversario, disimpegnò con calma, coraggio e serenità il suo servizio, assicurandone il regolare funzionamento per tutta la durata dell'azione. — Noari, 23 maggio 1937-XV.

Minelli Luigi di Simone e di Storino Anna, nato a Paola (Cosenza) il 18 febbraio 1914, sergente (34301) della V brigata coloniale, 5ª compagnia genio. — Radiotelegrafista, durante un combattimento, incurante del nutrito fuoco avversario, disimpegnò con calma, coraggio e serenità il suo servizio, assicurandone il regolare funzionamento per tutta la durata dell'azione. — Noari, 23 maggio 1937-XV.

Peraldo Giovanni di Alessandro e di Eydallin Ermelinda, nato a Sauze d'Oulx (Torino), sottotenente complemento del XXXI battaglione coloniale. — Addetto alle salmerie del battaglione, avuto ordine di riunire i conducenti e muovere al contrattacco di indigeni che avevano assalito il tergo della colonna, assolveva con serenità e coraggio il proprio compito. — Noari, 23 maggio 1937-XV.

Rubino Angelo di Pietro e di Monaco Pasqualina, nato a Sassari il 21 dicembre 1910, tenente complemento del V gruppo artiglieria someggiata coloniale. — Rinunciava alla licenza straordinaria concessagli per gravi motivi di famiglia pur di non abbandonare la batteria che si apprestava ad andare in operazioni. Comandante le salmerie di un gruppo someggiato coloniale, durante un'azione contro ribelli, accorreva in linea con i propri dipendenti per sventare un attacco sviluppatosi su un fianco del nostro schieramento. Diminuita la pressione avversaria partecipava al contrattacco volgendo il nemico in fuga. — Noari 23 maggio 1937-XV.

Abo alla Ibrahim, sciumbasci (22157) del V gruppo artiglieria someggiata coloniale. — Addetto al comando di un gruppo d'artiglieria someggiata, durante furiosi attacchi nemici, con un reparto di formazione, partecipava fra i primi al contrattacco di ingenti forze ribelli, dando prova di slancio e sprezzo del pericolo e contribuendo efficacemente a volgere in fuga l'avversario. — Noari, 23 maggio 1937-XV.

Hamed Ismail, buluc basci capo (6637) del XXXI battaglione coloniale 4ª compagnia. — Graduato anziano, capace e coraggioso, già ferito e decorato in precedenti fatti d'arme, durante un combattimento, visto cadere lo sciumbasci della compagnia lo sostituiva prontamente distinguendosi per coraggio e sprezzo del pericolo. — Noari, 23 maggio 1937-XV.

Idecò Tesfù, sciumbasci (22334) della V brigata coloniale. — Addetto al plotone comando di una colonna, nell'assenza del comandante, impegnato in combattimento, ricevuto l'ordine di radunare i disponibili e fronteggiare un nucleo di ribelli che tentava un attacco sulla sinistra dello schieramento, partiva immediatamente coi suoi uomini all'assalto e riusciva a respingere l'avversario, in forze superiori, inseguendolo ed infliggendogli perdite sensibili. — Noari, 23 maggio 1937-XV.

Menghestab Bein, buluc basci (44644) del V gruppo artiglieria someggiata coloniale. — Comandante di scaglione salmerie, chiedeva di partecipare al combattimento ed alla testa di un nucleo si portava in aiuto di un reparto duramente impegnato, investendo con slancio le formazioni ribelli, contribuendo efficacemente alla distruzione delle stesse. Esempio ai propri dipendenti di ardire e calma. — Noari, 23 maggio 1937-XV.

Mobasien Tesfù, buluc basci (29929) del V gruppo artiglieria someggiata coloniale. — Addetto alle salmerie della batteria, accortosi che masse ribelli attaccavano il fianco destro della colonna, d'iniziativa riuniva un forte numero di conducenti, che con slancio guidava all'assalto, volgendo il nemico in fuga, inseguendolo ed infliggendogli perdite sensibili. — Noari, 23 maggio 1937-XV.

Mohamed Abdù, buluc basci (58418) del V gruppo artiglieria someggiata coloniale. — Durante reiterati e violenti attacchi nemici, sotto intenso fuoco di fucileria, esplicava le sue mansioni di capo pezzo con serenità e calma, prodigendosi per perizia e precisione in tutte le operazioni di batteria per alleggerire il servizio allo scopo di rendere più rapido il tiro. Esempio ai propri dipendenti di alto senso del dovere, sprezzo del pericolo e fermezza. — Noari, 25 maggio 1937-XV.

Mohamed Said Omar, buluc basci (58410) del V gruppo artiglieria someggiata coloniale. — Durante reiterati e violenti attacchi nemici, sotto intenso fuoco di fucileria, esplicava le sue mansioni di capo pezzo con serenità e calma, prodigandosi per perizia e precisione in tutte le operazioni di batteria per alleggerire il servizio allo scopo di rendere più rapido il tiro. Esempio ai propri dipendenti di alto senso del dovere, sprezzo del pericolo e fermezza. — Noari, 25 maggio 1937-XV.

Said Nurù, buluc basci (34286) del XXXI battaglione coloniale, 1ª compagnia. — Graduato più anziano della compagnia, durante un combattimento contro preponderanti forze ribelli, si distingueva per ardire e coraggio esponendosi più volte nei punti di maggiore pericolo per meglio impartire gli ordini ricevuti. In un tentativo d'accerchiamento avversario, d'iniziativa si lanciava fra i primi all'assalto incitando i suoi dipendenti con la parola e con l'esempio. — Noari, 23 maggio 1937-XV.

Soliman Mussa, buluc basci (18261) del V gruppo artiglieria someggiata coloniale. — Durante reiterati e violenti attacchi nemici, sotto intenso fuoco di fucileria, esplicava le sue mansioni di capo pezzo con serenità e calma, prodigandosi per perizia e precisione in tutte le operazioni di batterie per alleggerire il servizio allo scopo di rendere più rapido il tiro. Esempio ai propri dipendenti di alto senso del dovere, sprezzo del pericolo e fermezza. — Noari, 25 maggio 1937-XV.

Teclenchiel Adanon, buluc basci (50575) del V gruppo artiglieria someggiata coloniale. — Durante reiterati e violenti attacchi nemici, sotto intenso fuoco di fucileria, esplicava le sue mansioni di

capo pezzo con serenità e calma, prodigandosi per perizia e precisione in tutte le operazioni di batteria per alleggerire il servizio allo scopo di rendere più rapido il tiro. Esempio ai propri dipendenti di alto senso del dovere, sprezzo del pericolo e fermezza. — Noari, 25 maggio 1937-XV.

Il Regio decreto in data 15 ottobre 1936-XIV, registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 1936-XV, registro n. 17 Colonie, foglio n. 59, è modificato come segue per quanto ha riferimento alla località ed alla data del fatto d'arme della medaglia di bronzo al V. M. conferita al tenente colonnello s.p.e. *Ossoli Vincenzo*, nato a Napoli il 5 aprile 1887, del 4° reggimento fanteria coloniale: « Gianagobo-Bircut, 15-19 aprile 1936-XIV ».

(1594)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 4 aprile 1939-XVII, n. 618.

Termine per la rettifica delle dichiarazioni ai fini dell'imposta straordinaria sul capitale delle aziende industriali e commerciali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;
Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il R. decreto-legge 9 novembre 1938-XVII, n. 1720, convertito con modificazioni nella legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 250;
Ritenuta l'urgente necessità del provvedimento;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro per la grazia e giustizia;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'azione della Finanza per la rettifica delle dichiarazioni, agli effetti dell'imposta straordinaria sul capitale delle aziende industriali e commerciali, dei redditi esenti dall'imposta di ricchezza mobile o soggetti ad un tributo sostitutivo della medesima, nonchè dei redditi iscritti cumulativamente per tutta la categoria, ripartiti fra i singoli contribuenti della categoria stessa, si prescrive col 31 dicembre dell'anno 1939-XVIII.

Per la rettifica delle dichiarazioni dei capitali impiegati nel 1936 per la produzione del reddito che, agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile, diede luogo a tassazioni *una tantum*, nonchè dei capitali esistenti al 17 novembre 1938-XVII, nel caso di società che, alla data stessa, si trovavano in liquidazione, l'azione della Finanza si prescrive entro il termine del 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'entrata in vigore del R. decreto-legge 9 novembre 1938-XVII, n. 1720, convertito con modificazioni nella legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 250.

Il presente decreto sarà presentato alla Camera dei Fasci e delle Corporazioni ed al Senato del Regno per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 4 aprile 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — SOLMI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *aprile* 1939-XVII
Atti del Governo, registro 408, *foglio* 103. — MANCINI

REGIO DECRETO 25 gennaio 1939-XVII, n. 619.

Trasformazione parziale del fine inerente al patrimonio dell'Orfanotrofio femminile « Minoretti », in Carpignano Sesia (Novara).

N. 619. R. decreto 25 gennaio 1939, col quale, sulla proposta del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, il fine inerente al patrimonio dell'Orfanotrofio femminile « Minoretti », in Carpignano Sesia (Novara), è parzialmente trasformato, e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *aprile* 1939-XVII

REGIO DECRETO 16 febbraio 1939-XVII, n. 620.

Erezione in ente morale dell'Istituto « Celati » in Trescore Balneario (Bergamo).

N. 620. R. decreto 16 febbraio 1939, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, l'Istituto « Celati » in Trescore Balneario (Bergamo), viene eretto in ente morale sotto amministrazione autonoma e ne è approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *aprile* 1939-XVII

REGIO DECRETO 16 marzo 1939-XVII, n. 621.

Dichiarazione di monumento nazionale della Villa di Guglielmo Marconi a Pontecchio in comune di Sasso Marconi.

N. 621. R. decreto 16 marzo 1939, col quale, sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, la Villa di Guglielmo Marconi a Pontecchio in comune di Sasso Marconi è dichiarata monumento nazionale.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *aprile* 1939-XVII

REGIO DECRETO 27 marzo 1939-XVII, n. 622.

Approvazione dello statuto della Fondazione « Asilo infantile di Gries » (Bolzano).

N. 622. R. decreto 27 marzo 1939, col quale, sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, viene approvato lo statuto della Fondazione « Asilo infantile di Gries » (Bolzano).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *aprile* 1939-XVII

REGIO DECRETO 27 marzo 1939-XVII, n. 623.
Espropriazione, per pubblica utilità, di parte di un immobile sito in una zona urbana di Aosta.

N. 623. R. decreto 27 marzo 1939, col quale, sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, viene dichiarata di pubblica utilità, ai fini della sistemazione della zona urbana di Aosta compresa tra la via Bramafam e Torre del Lebbroso, l'espropriazione di parte dell'immobile di proprietà del sig. Usel Giuseppe Feliciano fu Grato Giocondo, sito nella zona stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *aprile* 1939-XVII

REGIO DECRETO 30 settembre 1938-XVI.
Istituzione di un Regio istituto magistrale nel comune di Barga.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il R. decreto 6 maggio 1923-I, n. 1054;
Veduto il R. decreto 6 giugno 1925-III, n. 1084;
Veduta la legge 2 luglio 1929-VII, n. 1272;
Veduto il R. decreto-legge 3 agosto 1931-IX, n. 1069;
Veduto il R. decreto-legge 4 ottobre 1934-XII, n. 1745;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dal 16 ottobre 1938-XVI, è istituito nel comune di Barga un Regio istituto magistrale ad unico corso superiore ed inferiore, e ne è approvato il relativo organico, stabilito come segue:
1 posto di preside di 1ª categoria senza insegnamento;
4 cattedre di ruolo *A;*
4 cattedre di ruolo *B;*
2 cattedre di ruolo *C;*
1 posto di segretario.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 30 settembre 1938-XVI

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI — DI REVEL

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *marzo* 1939-XVII
Registro 5 *Educazione nazionale, foglio* 200.

(1918)

REGIO DECRETO 30 settembre 1938-XVI.
Istituzione di un Regio ginnasio nel comune di Abbazia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il R. decreto 6 maggio 1923-I, n. 1054;
Veduto il R. decreto 6 giugno 1925-III, n. 1084;
Veduto il R. decreto-legge 3 agosto 1931-IX, n. 1069;
Veduto il R. decreto-legge 4 ottobre 1934-XII, n. 1745;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dal 16 ottobre 1938-XVI, è istituito nel comune di Abbazia un Regio ginnasio ad unico corso superiore ed inferiore, e ne è approvato il relativo organico, stabilito come segue:
1 posto di preside di 2ª categoria con insegnamento;
4 cattedre di ruolo *A;*
3 cattedre di ruolo *B;*
1 posto di bidello.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 30 settembre 1938-XVI

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI — DI REVEL

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *marzo* 1939-XVII
Registro 5 *Educazione nazionale, foglio* 201.

(1919)

REGIO DECRETO 30 settembre 1938-XVI.
Istituzione di un Regio istituto magistrale nel comune di Massa.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il R. decreto 6 maggio 1923-I, n. 1054;
Veduto il R. decreto 6 giugno 1925-III, n. 1084;
Veduta la legge 2 luglio 1929-VII, n. 1272;
Veduto il R. decreto-legge 3 agosto 1931-IX, n. 1069;
Veduto il R. decreto-legge 4 ottobre 1934-XII, n. 1745;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dal 16 ottobre 1938-XVI, è istituito nel comune di Massa un Regio istituto magistrale ad unico corso superiore ed inferiore, e ne è approvato il relativo organico, stabilito come segue:
1 posto di preside di 1ª categoria senza insegnamento;
4 cattedre di ruolo *A;*
4 cattedre di ruolo *B;*
2 cattedre di ruolo *C;*
1 posto di segretario.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 30 settembre 1938-XVI

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI — DI REVEL

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *marzo* 1939-XVII
Registro 5 *Educazione nazionale, foglio* 199.

(1917)

DECRETO DEL DUCE 14 febbraio 1939-XVII.

Approvazione della convenzione stipulata con il « Lloyd Triestino » S.A.N., per l'esercizio dei servizi marittimi sovvenzionati di preminente interesse nazionale con l'Africa oltre Suez e oltre Gibilterra, con l'Asia oltre Suez e con l'Australia.

IL DUCE DEL FASCISMO

CAPO DEL GOVERNO

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER LE COMUNICAZIONI

E PER LE FINANZE

Visto l'art. 6 del R. decreto-legge 7 dicembre 1936-XV, n. 2081, convertito in legge 10 giugno 1937-XV, n. 1002, concernente il nuovo assetto delle linee di navigazione di preminente interesse nazionale;

Vista la convenzione in data 1° febbraio 1939-XVII stipulata col « Lloyd Triestino » Società anonima di navigazione, con sede in Trieste per la concessione alla medesima dell'esercizio delle linee di navigazione di preminente interesse nazionale con l'Africa oltre Suez e oltre Gibilterra, con l'Asia oltre Suez e con l'Australia di cui all'art. 2 del Regio decreto-legge suindicato, per la durata di anni venti a cominciare dal 1° gennaio 1937-XV, e verso l'annua sovvenzione di lire 109.000.000 (lire centonovemilioni) da ridursi a lire 95.000.000 (lire novantacinquemilioni) a partire dal 1° marzo 1939-XVII;

Visto che il « Llyod Triestino » Società anonima di navigazione ha prestato la cauzione prescritta dall'art. 20 della convenzione suddetta mediante fideiussione della Società Finanziaria Marittima « Finmare », sedente in Roma;

Decreta:

E' approvata l'unita convenzione stipulata in Roma addì 1° febbraio 1939-XVII col « Lloyd Triestino » Società anonima di navigazione, con sede legale in Trieste per la concessione alla medesima dell'esercizio delle linee di navigazione di preminente interesse nazionale, con l'Africa oltre Suez e oltre Gibilterra, con l'Asia oltre Suez e con l'Australia di cui all'art. 2 del Regio decreto-legge suindicato, per la durata di anni venti a cominciare dal 1° gennaio 1937-XV e verso l'annua sovvenzione di lire 109.000.000 (lire centonovemilioni) da ridursi a lire 95.000.000 (lire novantacinquemilioni) a partire dal 1° marzo 1939-XVII.

Detta somma farà carico al capitolo 34 del bilancio passivo del Ministero delle comunicazioni (Servizi per la marina mercantile) per l'esercizio finanziario 1938-39 residui passivi e competenza ed ai corrispondenti capitoli degli esercizi finanziari dal 1939-40 al 1956-57.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 14 febbraio 1939-XVII

Il DUCE
MUSSOLINI

Il Ministro per le comunicazioni
BENNI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Convenzione con il « Lloyd Triestino » S.A.N. per l'esercizio dei servizi marittimi sovvenzionati di preminente interesse nazionale con l'Africa oltre Suez e oltre Gibilterra, con l'Asia oltre Suez e con l'Australia.

Fra il ten. gen. di porto cav. di gr. cr. Giulio Ingianni, direttore generale della Marina mercantile agente in nome e per conto del Ministero delle comunicazioni, il barone comm. dott. Salvatore Tucci, direttore Capo di Divisione agente in nome e per conto del Ministero delle finanze, ed i sigg. amm. LUIGI RIZZO conte di Grado, presidente, e on. prof. Luigi Lojacono, vice presidente del « Lloyd Triestino », Società anonima di navigazione con sede in Trieste, in nome e per conto della Società stessa, in virtù di regolare mandato è stato concordato e stipulato quanto appresso:

Art. 1.

Servizi da eseguirsi.

Il « Lloyd Triestino » Società anonima di navigazione con sede legale in Trieste assume l'esercizio delle linee di navigazione elencate nella annessa tabella (alleg. 1) alle condizioni indicate nel capitolato qui unito (alleg. 2), che con la tabella stessa fa parte integrante della presente convenzione.

Nei successivi articoli il « Lloyd Triestino » Società anonima di navigazione viene designato con la parola « Società ».

Art. 2.

Durata della convenzione.

La presente convenzione avrà la durata di venti anni a decorrere dal 1° gennaio 1937-XV.

Sovvenzione.

Art. 3.

La sovvenzione annua per l'esercizio delle linee di cui all'art. 1 è fissata in lire centonove milioni (L. 109.000.000), da ridursi a lire novantacinque milioni (L. 95.000.000) a decorrere dal 1° marzo 1939-XVII, salvo quanto potrà essere diversamente stabilito con gli accordi di cui all'art. 16 bis della presente convenzione.

La sovvenzione annua di cui sopra è soggetta a revisione quadriennale giusta le norme dei seguenti articoli.

Art. 4.

La revisione della sovvenzione iniziale sarà effettuata in rapporto al risultato netto complessivo conseguito nel quadriennio in esame, nel caso in cui la media percentuale degli utili del quadriennio stesso risulti superiore all'otto per cento e nel caso in cui i risultati medi del quadriennio non abbiano consentito di conseguire un utile netto medio del quattro per cento sul capitale azionario.

L'utile netto sarà calcolato previa deduzione della quota di riserva ordinaria e della quota dovuta al Consiglio di amministrazione in base allo statuto della Società.

Qualora la percentuale degli utili risulti superiore all'otto per cento, sarà conteggiata a carico della Società una riduzione di sovvenzione per il quadriennio trascorso pari alla metà dell'eccedenza tra l'otto per cento ed il sedici per cento ed alla totalità dell'eccedenza oltre il sedici per cento.

Qualora i risultati medi del quadriennio non abbiano consentito di conseguire un utile medio del quattro per cento sul capitale azionario, la sovvenzione iniziale sarà reinte-

grata per il quadriennio trascorso fino a raggiungere detto limite.

La differenza risultante a carico o a favore della Società sarà trattenuta o corrisposta nel quadriennio successivo in quote uguali in diminuzione o in aumento della sovvenzione iniziale.

La differenza relativa all'ultimo quadriennio sarà regolata entro l'anno successivo alla scadenza della concessione, in un'unica soluzione.

Alla Società è vietato, per la durata della concessione, di distribuire riserve, azioni gratuite e comunque di attribuire ai propri azionisti benefici sociali diversi dal dividendo sulle azioni; è inteso che tale dividendo potrà essere distribuito, purchè in misura non superiore al quattro per cento sul capitale versato, anche quando i risultati dell'esercizio fossero inferiori a quanto all'uopo necessario.

In tal caso verrà erogato un dividendo nella misura necessaria per ottenere la media annua del quattro per cento, determinata tenendo conto dei dividendi degli esercizi già trascorsi nel quadriennio, iscrivendo all'uopo a favore dell'esercizio di cui trattasi ed a carico degli esercizi successivi del quadriennio in corso gli importi occorrenti.

La Società non potrà assegnare negli anni successivi del quadriennio in corso un dividendo superiore al quattro per cento se non dopo che la suddetta impostazione sia stata riassorbita, fermo, a compiuto quadriennio e in caso di mancato riassorbimento, l'obbligo di destinare alla sua copertura quanto proviene dall'applicazione del quarto e quinto comma del presente articolo.

Qualora, per effetto della revisione di cui al presente articolo, debba corrispondersi alla Società un aumento della sovvenzione iniziale, i Ministri per le comunicazioni e per le finanze avranno la facoltà di imporre la soppressione o la modificazione di uno o più dei servizi concessi.

Agli effetti della revisione di cui al presente articolo la Società comunicherà ai Ministeri delle comunicazioni e delle finanze, entro il mese di febbraio di ogni anno, la misura degli ammortamenti delle navi, immobili e corredi che, sempre agli effetti della revisione quadriennale, essa ritiene adeguati e propone di conteggiare relativamente all'esercizio finito il 31 dicembre precedente.

Qualora entro il 31 marzo successivo i Ministeri predetti non abbiano fatto osservazioni sugli ammortamenti proposti, essi diventano definitivi agli effetti del calcolo del risultato netto complessivo del quadriennio cui appartiene l'esercizio in esame.

Qualora non possa raggiungersi un accordo, restano salve e impregiudicate le determinazioni spettanti ai Ministri per le comunicazioni e per le finanze a norma dell'articolo seguente.

Art. 5.

Le eventuali variazioni della sovvenzione iniziale dipendenti dalla revisione di cui all'art. 4 vengono determinate nel corso dei primi nove mesi successivi al quadriennio cui la revisione si riferisce con decreti dei Ministri per le comunicazioni e per le finanze, contro i quali è ammesso soltanto il ricorso al Consiglio di Stato in sede di legittimità.

Qualora la Società non dichiari, entro due mesi dalla comunicazione del decreto, di accettare la nuova determinazione della sovvenzione, decade di diritto dalla concessione e deve porsi in liquidazione.

In tal caso, la sua denominazione sociale potrà essere assunta senza corrispettivo dalla Società alla quale in sua vece sarà data la concessione.

Il Ministero delle comunicazioni rileverà la flotta della Società decaduta, ivi compresi corredi, navi o parti di navi in corso di costruzione e quant'altro si attiene all'esercizio della navigazione, al prezzo minore fra quello risultante dall'applicazione delle quote di ammortamento già determinate annualmente secondo le norme dell'art. 4 e quello risultante da una stima, eseguita da un collegio peritale, con funzioni di arbitratore inappellabile, composto di cinque membri, dei quali due saranno nominati dalla Società decaduta, due dal Ministro per le comunicazioni e il quinto dal presidente della Corte di appello di Roma.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per le comunicazioni la sovvenzione complessiva stabilita come ai precedenti articoli della presente convenzione sarà ripartita fra le singole linee indicate nell'annessa tabella.

Art. 7.

La sovvenzione dovuta alla Società verrà corrisposta a rate mensili posticipate ed in misura non superiore ai diciannove ventesimi; il pagamento del saldo avrà luogo dopo ultimato il controllo sulla esecuzione dei viaggi.

La Società dovrà inviare al Ministero delle comunicazioni tutti i documenti che le saranno richiesti per la liquidazione.

Per il pagamento di quanto le è dovuto, in base alla presente convenzione, la Società dovrà inoltre inviare al Ministero delle comunicazioni un certificato rilasciato dall'autorità competente da cui risultino le persone autorizzate a riscuotere e quietanzare (amministratori, direttori generali, procuratori, ecc.) in nome e per conto della Società stessa.

In qualunque caso di decadenza o di cessazione dalla carica di amministratore (o direttore generale, o procuratore, ecc.) autorizzato a riscuotere, anche se tale decadenza o cessazione avvenga *ope legis* o per fatto previsto nello statuto sociale e sia pubblicata nei modi di legge, la Società deve tempestivamente notificare al Ministero delle comunicazioni l'avvenuta decadenza o cessazione, in difetto della quale notifica il Ministero stesso non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti all'amministratore (o direttore generale, o procuratore, ecc.) decaduto.

Art. 7-*bis*.

La Società autorizza il Ministero delle comunicazioni a trattenere sulle prime rate della sovvenzione la somma di L. 9.918.291,60 (lire novemilioninovecentodiciottomiladuecentonovantuno e 60/100) che essa deve allo Stato a titolo di rimanenza del valore (in ragione di lire settanta per tonnellata di stazza lorda) delle navi *Liguria, Piemonte, Lombardia, Sardegna, Calabria, Sicilia, Sannio, Umbria, Toscana, Aquileia, Cesarea* e *Gradisca* che le furono cedute dalle cessate Società di navigazione « Italia » - Flotte riunite Cosulich, Lloyd Sabaudo, Navigazione Generale e « Lloyd Triestino » - Flotte riunite Lloyd Triestino - Marittima Italiana e Sitmar.

Art. 8.
Sede della Società.

La Società avrà la sede centrale e di armamento principale a Trieste, sedi succursali e di armamento a Genova, Napoli e Venezia.

La Società avrà una rappresentanza in Roma, che sarà considerata come domicilio speciale della Società per tutti gli effetti della presente convenzione.

Art. 9.

Amministrazione della Società - Capitale sociale.

La azioni rappresentanti il capitale sociale dovranno essere, per non meno del sessanta per cento del capitale stesso, possedute da cittadini italiani o da enti riconosciuti italiani, e il Ministero delle comunicazioni potrà in ogni tempo richiedere che tutte le azioni costituenti il predetto sessanta per cento siano nominative. Tale percentuale dovrà essere mantenuta in ogni successivo eventuale aumento del capitale.

Il Consiglio di amministrazione, il collegio sindacale e la direzione della Società dovranno in ogni tempo essere composti di cittadini italiani.

Le disposizioni di cui ai comma primo e secondo del presente articolo devono essere inserite nello statuto della Società e costituiscono condizioni essenziali della concessione. Mancando tali condizioni o venendo comunque modificate, la Società sarà dichiarata decaduta a termini dell'art. 19 e con le conseguenze da esso prevedute.

Art. 10.

Rappresentanza della Società all'estero.

Gli agenti all'estero dovranno essere cittadini italiani ed approvati dal Ministero delle comunicazioni, il quale avrà facoltà di autorizzare la concessione di agenzie a persone straniere nei casi e per i periodi di tempo in cui lo riconosca indispensabile.

All'uopo la Società dovrà entro il 31 dicembre 1937 sottoporre al Ministero delle comunicazioni le proposte di nomina dei propri rappresentanti ed agenti all'estero.

Non potrà essere affidato l'incarico di agente a colui che sia investito di funzioni consolari, salvo casi speciali per i quali occorrerà l'autorizzazione del Ministero delle comunicazioni.

NAVI.

Art. 11.

Nuove costruzioni.

La Società si obbliga a costruire entro il 31 dicembre 1942:

1) una nave di 16.500 tonnellate di stazza lorda della velocità di esercizio di ventuno miglia per le linee Italia-Estremo Oriente (n. 1 e 2 dell'allegato 1);

2) quattro navi, ciascuna di 6.000 tonnellate di stazza lorda, della velocità di esercizio di quindici miglia per la linea Trieste-India-Estremo Oriente (n. 5 dell'allegato 1).

I piani delle nuove costruzioni di cui sopra e gli altri dati relativi dovranno essere presentati al Ministero delle comunicazioni per l'approvazione:

a) entro il 30 giugno 1939 per la nave di cui al n. 1;

b) entro il 31 dicembre 1938 per le navi di cui al n. 2.

Art. 12.

Noleggio delle navi.

Il Ministero delle comunicazioni avrà diritto di noleggiare per i servizi straordinari dello Stato le navi della Società, completamente armate. In questo caso, sarà corrisposto alla Società un compenso risultante dai seguenti elementi per tutta la durata effettiva del noleggio:

1° il sette e mezzo per cento annuo per interesse sul valore attuale della nave;

2° il dodici per cento annuo sul valore iniziale della nave per le quote di ammortamento, manutenzione e riparazioni ordinarie, spese di amministrazione e fondo grandi riparazioni;

3° il rimborso delle spese vive, quali: consumo del combustibile e delle materie grasse, paghe panatiche ed accessori dell'equipaggio, spese portuali ed assicurazioni.

Il materiale dovrà essere restituito nelle condizioni in cui fu consegnato salvo il normale deperimento.

Art. 13.

Agli effetti dell'articolo precedente il valore iniziale e quello attuale si rileveranno da un prospetto, da approvarsi dal Ministero delle comunicazioni d'accordo con la Società e di concerto col Ministero delle finanze, nel quale saranno indicati per ogni nave appartenente alla Società il valore iniziale, il valore residuo al 1° gennaio 1937-XV e la quota fissa di ammortamento da dedursi da detto valore residuo per ogni anno di età della nave a decorrere dal 1° gennaio 1937-XV onde ottenere il valore attuale, nell'intesa che quest'ultimo valore non potrà in qualunque caso essere calcolato in misura inferiore al venti per cento del valore iniziale.

Per le navi di nuova costruzione il valore iniziale risulterà dalla somma del prezzo (al netto dell'importo dei premi di costruzione, di armamento, di ammortamento e simili a carico dell'Erario corrisposti al costruttore o al committente) pagato al Cantiere costruttore, maggiorato delle quote di interesse sulle rate pagate prima della consegna definitiva della nave, delle spese sostenute direttamente dalla Società per completare la nave e assisterne la costruzione, l'allestimento e le prove, delle spese notarili e di assicurazione e di ogni altra spesa che normalmente viene segnata a carico del costo delle navi di nuova costruzione. L'ammontare esatto di tali spese e delle quote d'interesse di cui sopra verrà fissato dal Ministero delle comunicazioni in base alla documentazione che la Società è tenuta a produrre appena in grado di farlo. In difetto di documentazione detto ammontare verrà fissato dallo stesso Ministero con criterio discrezionale.

Le decisioni adottate in merito dal Ministero delle comunicazioni sono definitive e non soggette a gravami di sorta.

Art. 14.

Le navi alla scadenza della convenzione.

Alla scadenza della presente convenzione lo Stato avrà facoltà di rilevare tutte o in parte le navi adibite alle linee, anche se non sovvenzionate, già esercitate dalla Società, al prezzo risultante da una stima eseguita da un collegio peritale, con funzioni di arbitratore inappellabile, composto di cinque membri, dei quali due saranno nominati dalla Società cessante, due dal Ministro per le comunicazioni e il quinto dal Presidente della Corte di appello di Roma.

Quando lo Stato eserciti tale facoltà la Società dovrà porsi in liquidazione e la sua denominazione sociale potrà essere assunta, senza corrispettivo, dalla nuova assuntrice dei servizi.

Art. 15.

Tariffe.

Le tariffe indicate agli articoli 22 e seguenti del capitolato entreranno in vigore a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della data di pubblicazione del decreto che approva la presente convenzione.

Sino alla data come sopra stabilita continueranno ad essere osservate, salvo eventuali modificazioni consentite dal Ministero delle comunicazioni, le tariffe applicate dai precedenti concessionari delle linee comprese nella presente convenzione, quali risultano dalle rispettive convenzioni e relativi capitolati. Continueranno ad essere altresì osservate le altre disposizioni tariffarie stabilite dal Ministero delle comunicazioni a complemento o a modifica delle convenzioni stipulate con i precedenti concessionari di cui sopra, salvo le eventuali modificazioni che venissero consentite dal Ministero delle comunicazioni.

Anche le norme e condizioni dei trasporti applicate sino al 31 dicembre 1936-XV continueranno ad essere osservate sinchè non saranno modificate con le norme prescritte dal capitolato.

Art. 16.

Accordi di traffico.

La Società prima di intraprendere trattative per la definizione di accordi di carattere importante e duraturo con altri armatori nazionali o stranieri concernenti sia la determinazione e l'applicazione delle tariffe di trasporto che le varie modalità di esercizio dei rispettivi servizi, deve chiedere direttive al Ministero delle comunicazioni.

La Società dovrà attenervisi e in seguito comunicare gli accordi intervenuti.

Art. 16-*bis*.

Linee del Sud Africa.

Il Ministero delle comunicazioni di concerto con quello delle finanze e la Società si riservano di concludere speciali accordi per un eventuale nuovo ordinamento delle linee Genova-Capetown-Durban (Espresso); Trieste-Massaua-Mogadiscio-Capetown; Trieste-Genova-Capetown-Durban (via Gibilterra); Trieste-Genova-Lagos-Douala-Capetown-Durban e per le conseguenti modificazioni da apportare alla convenzione (ivi compresa la misura della sovvenzione) a decorrere dal 1° marzo 1939-XVII.

Art. 17.

Decadenza della concessione per gravi irregolarità.

Quando nella esecuzione del servizio si verificassero gravi irregolarità che compromettano — a giudizio dell'Amministrazione — le finalità del servizio stesso, la Società potrà essere dichiarata decaduta dalla concessione, previo parere del Consiglio di Stato, a termini dell'art. 19 e con le conseguenze da esso prevedute.

Art. 18.

Divieti.

La Società non potrà, senza l'autorizzazione del Ministero delle comunicazioni:

a) cedere ad altri i servizi contemplati dalla presente convenzione;

b) vendere le navi assegnate ai servizi e consentire iscrizioni di ipoteca su di esse per un ammontare superiore alla metà del loro valore attuale;

c) assumere per conto di uno Stato estero l'esercizio di un servizio marittimo;

d) ed in genere eseguire altri servizi regolari di navigazione oltre quelli previsti dalla presente convenzione.

Qualora la Società apertamente o nascostamente contravvenisse ai divieti di cui al presente articolo potrà essere dichiarata decaduta dalla concessione, previo parere del Consiglio di Stato, a termini dell'art. 19 e con le conseguenze da esso prevedute.

Art. 19.

Norme per i casi di decadenza.

Ogni qual volta si verifichi decadenza della concessione per violazione degli obblighi della presente convenzione, tale decadenza importa a carico della Società decaduta l'applicazione di una penale pari alla metà della sovvenzione stabilita per l'esercizio precedente a quello nel quale è dichiarata la decadenza.

Negli stessi casi potrà altresì il Ministero delle comunicazioni prendere possesso delle navi e di quella parte della organizzazione di esercizio dell'Azienda che sia necessaria per assicurare provvisoriamente la continuazione dei servizi sinchè non siano affidati ad altra Società in base a nuova concessione.

La Società dichiarata decaduta dalla concessione dovrà porsi in liquidazione e la sua denominazione sociale potrà essere assunta, senza corrispettivo, dal nuovo assuntore dei servizi. Il Ministero delle comunicazioni avrà facoltà di rilevare in tutto o in parte le navi adibite alle linee, anche se non sovvenzionate, esercitate dalla Società decaduta, al prezzo risultante da una stima eseguita da un collegio peritale con funzioni di arbitratore inappellabile, composto di cinque membri, dei quali due saranno nominati dalla Società decaduta, due dal Ministro per le comunicazioni e il quinto dal presidente della Corte di appello di Roma.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano nel caso di decadenza prevista dall'art. 5 della presente convenzione.

A garanzia del pagamento della penale di cui al primo comma la Società è tenuta, a richiesta del Ministero delle comunicazioni, a fornire apposita fidejussione di ente beneviso al Ministero medesimo. Nel caso in cui la fidejussione non possa essere ottenuta, il Ministero delle comunicazioni è autorizzato a far iscrivere ipoteca sulle navi e, occorrendo, sugli immobili della Società per un valore corrispondente alla metà della sovvenzione iniziale.

Art. 20.

Cauzione.

All'atto della stipulazione del contratto la Società dovrà prestare una cauzione corrispondente al dieci per cento dell'ammontare annuo della sovvenzione.

La cauzione dovrà essere prestata in titoli di rendita o in valori garantiti dallo Stato oppure mediante fidejussione di ente beneviso al Ministero delle comunicazioni, oppure costituendo ipoteca sopra una o più navi di proprietà della Società, le quali dovranno essere a tal uopo assicurate presso una Società italiana di assicurazioni, accettata dal Ministero delle comunicazioni, per una somma che garantisca l'ammontare della cauzione, e la relativa polizza dovrà essere girata a favore del Ministero stesso.

La cauzione è vincolata a garanzia degli obblighi assunti e delle responsabilità incorse così dalla Società come dalle persone per cui essa deve rispondere civilmente. La cauzione serve eziandio per garantire il pagamento delle penali e delle multe inflitte che non fossero pagate dalla Società o non si potessero prelevare dalla sovvenzione. In questo caso si provvederà mediante decreto del Ministro per le comunicazioni a prelevare le somme dalla cauzione, la quale deve essere reintegrata entro venti giorni dalla data del

decreto. Non avvenendo ciò, la Società si intende decaduta per sua colpa dalla concessione, a termini dell'art. 19 e con le conseguenze da esso prevedute.

Art. 21.

Casi di guerra.

In caso di guerra o di ostilità fra l'Italia ed un'altra potenza o fra potenze estere che importi modificazioni alle linee contemplate dalla presente convenzione od alle condizioni di esercizio delle stesse, la presente convenzione sarà riveduta in relazione alle modificazioni suddette.

Art. 22.

Imbarco di diplomati, capitani o macchinisti.

La Società ha l'obbligo di imbarcare sulle navi addette a linee toccanti porti esteri, oltre l'equipaggio normale, un diplomato capitano e un diplomato macchinista in qualità di allievi.

L'imbarco sarà fatto su richiesta della Direzione marittima nella cui circoscrizione è compreso il porto di armamento delle navi.

La durata dell'imbarco per ogni diplomato non può essere inferiore ad un anno. Trascorso tale periodo, e sempreché sia terminato il viaggio in corso, il diplomato imbarcato sarà sostituito da un altro diplomato designato dalla Direzione marittima.

I diplomati imbarcati avranno una paga mensile di L. 150, aumentabile a L. 200, e trattamento tavola di ufficiali.

Art. 23.

Assunzione di oneri dipendenti da mutui contratti da Società già esercenti i servizi.

Con l'entrata in vigore della presente convenzione, la Società assume — per l'importo residuo al 1° gennaio 1937-XV — tutti gli oneri inerenti ai seguenti mutui contratti:

a) dall'ex Compagnia italiana transatlantica (Citra), già con sede legale in Roma, col Consorzio di credito per le opere pubbliche, per lire 110.896.223,70 (lire centodiecimilioniottocentonovantaseimiladuecentoventitre e 70/100) come da contratto in data 17 marzo 1927 a rogito not. Carlo Capo;

b) dall'ex Società di navigazione « Tirrenia » (Flotte riunite Florio-Citra), già con sede legale in Roma, col Consorzio di credito per le opere pubbliche, per L. 25.000.000 (lire venticinquemilioni) come da contratto in data 17 ottobre 1932 a rogito not. Carlo Capo;

c) dall'ex Società di navigazione « Italia » (Flotte riunite Cosulich, Lloyd Sabaudo, Navigazione Generale), già sedente in Genova, col Consorzio per sovvenzioni su valori industriali, per L. 85.000.000 (lire ottantacinquemilioni) come da contratto in data 29 ottobre 1932 a rogito notaio Carlo Capo.

Art. 24.

Risoluzione di controversie.

Tutte le controversie che potessero sorgere per l'interpretazione e la esecuzione della presente convenzione e annesso capitolato, per le quali non fosse specialmente provveduto, saranno decise da un collegio arbitrale che si riunirà in Roma e sarà composto di tre membri, dei quali uno da nominarsi dal Ministro per le comunicazioni, uno dalla Società ed il terzo da eleggersi di comune accordo fra le parti, ed in difetto di accordo da nominarsi dal Presidente del Consiglio di Stato.

La decisione del Collegio arbitrale non è soggetta ad appello o a ricorso per Cassazione.

Fatta a Roma, in tre originali, addì 1° febbraio 1939-XVII.

p. *Il Ministero delle comunicazioni*
Il direttore generale della Marina mercantile
GIULIO INGIANNI

p. *Il Ministero delle finanze*
Il direttore capo divisione
SALVATORE TUCCI

p. *Il « Lloyd Triestino » - Società anonima di navigazione*
LUIGI RIZZO DI GRADO - LUIGI LOJACONO

ALLEGATO 1 (*art. 1 della Convenzione*).

Elenco delle linee - Itinerari - Periodicità
Velocità di esercizio

1. — *Genova*-Napoli-Porto Said-Bombay-*Shanghai* (eventuale prolungamento al Giappone) Bombay-Porto Said-Napoli-*Genova* (da passeggeri).

2. — *Trieste*-Venezia-Porto Said-Bombay-*Shanghai* (eventuale prolungamento al Giappone) Bombay-Porto Said-Venezia-*Trieste* (da passeggeri).

1 e 2. — Periodicità e velocità oraria normale di esercizio: ventun viaggi ogni anno alla velocità di diciotto miglia ovvero diciannove viaggi ogni anno alla medesima velocità con prolungamento da Shanghai ad un porto del Giappone; in entrambi i casi un viaggio ogni anno sarà eseguito alla velocità di quindici miglia con nave di stazza lorda non inferiore a 7.000 tonnellate.

Dal 1° gennaio 1943 dovranno effettuarsi almeno cinque viaggi all'anno da Genova o Trieste alla velocità oraria di ventuno miglia.

Nell'anno 1937 saranno effettuati diciannove viaggi di cui: cinque abbinando le linee 1 e 2 con approdo ad ambedue i porti capolinea di Genova e Trieste in andata; oppure ad uno solo di essi in andata e in ritorno;

sette in linea 1;

sette in linea 2 di cui due limitati a Bombay e uno limitato a Singapore.

3. — *Genova*-Napoli-Porto Said-Massaua-*Bombay* - Porto Said-Napoli-*Genova* (commerciale).

La Società ha facoltà di effettuare il prolungamento della linea da Bombay a porti dell'Estremo Oriente. In tale caso il ritorno al capolinea potrà anche essere effettuato direttamente, toccando prima, ove esigenze di traffico lo richiedessero, qualche porto dell'Adriatico.

Periodicità: mensile.

Velocità oraria normale di esercizio: miglia dieci.

4. — *Trieste*-Venezia-Porto Said-Massaua-*Bombay* - Porto Said-Venezia-*Trieste* (commerciale).

La Società ha facoltà di effettuare il prolungamento della linea da Bombay a porti delle Indie Olandesi o del Golfo Persico. In tale caso il ritorno al capolinea potrà anche

essere effettuato direttamente toccando prima, ove esigenze di traffico lo richiedessero, qualche porto del Tirreno.
Periodicità: mensile.
Velocità oraria normale di esercizio: miglia dieci.

5. — *Trieste*-Venezia-Fiume-Porto Said-Massaua-Bombay-Singapore (con deviazione facoltativa alle Indie Olandesi) Shanghai-*Yokoama* (con prolungamento facoltativo a Dairen) Singapore-Porto Said-*Trieste* con facoltà di effettuare direttamente il ritorno al capolinea toccando prima, ove esigenze di traffico lo richiedessero, qualche porto del Tirreno (commerciale).
Periodicità: mensile.
Velocità oraria normale di esercizio: miglia dieci sino al 31 dicembre 1942; dopo tale data miglia quindici: un viaggio all'anno sarà eseguito alla velocità di miglia dieci.

6. — *Genova*-Napoli-Porto Said-Massaua-*Calcutta* - Porto Said-Napoli-*Genova* con prolungamento facoltativo da Calcutta a Rangoon e con facoltà di effettuare direttamente il ritorno al capolinea, toccando prima, ove esigenze di traffico lo richiedessero, qualche porto dell'Adriatico (commerciale).
Periodicità: mensile.
Velocità oraria normale di esercizio: sino al 31 dicembre 1942 miglia dieci; dopo tale data miglia tredici: un viaggio all'anno sarà eseguito alla velocità di miglia dieci.

7. — *Trieste*-Venezia-Porto Said-Massaua-*Calcutta* - Porto Said-Venezia-*Trieste* con prolungamento facoltativo a Rangoon, e con facoltà di effettuare direttamente il ritorno al capolinea, toccando prima, ove esigenze di traffico lo richiedessero, qualche porto del Tirreno (commerciale).
Periodicità: mensile.
Velocità oraria normale di esercizio: fino al 31 dicembre 1942 miglia dieci; dopo tale data miglia tredici: un viaggio all'anno sarà eseguito alla velocità di miglia dieci.

8. — *Genova*-Napoli-Porto Said-Massaua - *Sidney* - Porto Said-Napoli-*Genova* (commerciale).
Periodicità: sei viaggi all'anno.
Velocità oraria normale di esercizio: miglia dodici.

9. — *Genova*-Marsiglia-Dakar-Capetown-*Durban* (con prolungamento facoltativo a Lourenço Marques) Capetown-Dakar-Marsiglia-*Genova* (da passeggeri).
Periodicità: ogni quattro settimane.
Velocità oraria normale di esercizio: miglia diciotto.
Il percorso da Capetown a Marsiglia dovrà essere effettuato nel tempo massimo di 14 giorni e 15 ore.

10. — *Trieste*-Venezia-Porto Said-Massaua - Mogadiscio - Durban-*Capetown*-Durban-Mogadiscio-Massaua- Porto Said - Venezia - *Trieste* con facoltà, nel viaggio di ritorno, di toccare qualche porto del Tirreno prima di rientrare in Adriatico, ove esigenze di traffico lo richiedessero e di effettuare, fino al 28 febbraio 1939, il ritorno su Trieste via Gibilterra con approdo a Dakar, Marsiglia e Genova (commerciale).
Periodicità: mensile.
Velocità oraria normale di esercizio: miglia dieci.

11. — *Trieste*-Genova-Capetown-*Durban*-Capetown-Genova-*Trieste* (via Gibilterra) con facoltà fino al 28 febbraio 1939 di limitare il capolinea a Genova e di effettuare il viaggio di ritorno via Suez ovvero di effettuare il viaggio di andata via Suez e quello di ritorno via Gibilterra (commerciale).
Periodicità: mensile.
Velocità oraria normale di esercizio: miglia dieci.

12. — *Trieste*-Venezia-Genova-Marsiglia - Dakar - Lagos - Douala-*Durban*-Douala-Lagos - Dakar - Marsiglia - Genova - Venezia-*Trieste* (commerciale).
Periodicità: mensile.
Velocità oraria normale di esercizio: miglia dieci.

13. — *Napoli*-Porto Said-*Massaua*-Porto Said-*Napoli* (da passeggeri) con prolungamento facoltativo a Gibuti da Massaua e a Genova (ogni due settimane) da Napoli.
Periodicità: settimanale.
Velocità oraria normale di esercizio: per il 1937 miglia undici; dal 1° gennaio 1938 miglia dodici.

14. — *Genova*-Napoli-Porto Said-Massaua-Mogadiscio-*Chisimaio* (con prolungamento facoltativo a Durban) Mogadiscio-Massaua-Porto Said-Napoli-*Genova* (da passeggeri).
Periodicità: quattordicinale.
Velocità oraria normale di esercizio: miglia tredici e mezzo.

15. — *Genova*-Napoli-Porto Said-*Massaua* (prolungamento facoltativo a Gibuti) Porto Said-Napoli-*Genova* (da passeggeri).
Periodicità: ogni quattro settimane.
Velocità oraria normale di esercizio: miglia quattordici.

16. — *Trieste*-Venezia-Porto Said-*Massaua* (prolungamento facoltativo a Gibuti) Porto Said-Venezia-*Trieste* (da passeggeri).
Periodicità: quattordicinale.
Velocità oraria normale di esercizio: miglia dodici.

17. — *Massaua*-Hodeida-Gibuti-Mogadiscio-*Chisimaio* (prolungamento facoltativo a Mombasa) Mogadiscio-Gibuti-Hodeida-*Massaua* con prolungamento ogni quattro settimane obbligatorio a Napoli, facoltativo a Genova (da passeggeri).
Nel 1937 saranno eseguiti dodici prolungamenti a Napoli.
Periodicità: quattordicinale.
Velocità oraria normale di esercizio: miglia dieci.

18. — *Massaua*-Gedda-*Porto Sudan*-Gedda-*Massaua* con facoltà di invertire gli scali di Gedda e Porto Sudan e di eseguire il prolungamento a Suez alternando, in tal caso, Gedda a Porto Sudan (da passeggeri).
Periodicità: quattordicinale.
Velocità oraria normale di esercizio: miglia dieci.

19. — *Genova*-Napoli-Porto Said-Massaua-*Mogadiscio*-Massaua-Porto Said-Napoli-*Genova* (commerciale). Itinerario facoltativo al ritorno con facoltà di prolungamento da Mogadiscio ad altri porti sinchè, a giudizio del Ministero delle comunicazioni, le navi delle altre linee della stessa Società risultino sufficienti a soddisfare il traffico di ritorno dai porti di questa linea.
Periodicità: mensile.
Velocità oraria normale di esercizio: miglia dieci.

20. — *Trieste*-Fiume-Venezia-Porto Said-Massaua-*Mogadiscio*-Massaua-Porto Said-Venezia-Fiume-*Trieste* (commerciale). Itinerario facoltativo al ritorno con facoltà di prolungamento da Mogadiscio ad altri porti sinchè, a giudizio del Ministero delle comunicazioni, le navi delle altre linee della stessa Società risultino sufficienti a soddisfare il traffico di ritorno dai porti di questa linea.
Periodicità: mensile.
Velocità oraria normale di esercizio: miglia dieci.

Per quanto riguarda le linee di cui ai numeri 9, 10, 11 e 12 gli obblighi della Società cessano col 28 febbraio 1939-XVII, salvo quanto fosse diversamente stabilito con gli accordi di cui all'art. 16-*bis* della convenzione.

NAVI ASSEGNATE ALLE LINEE.

Linee 1 e 2. — Tre navi della stazza lorda unitaria minima di 16.000 tonnellate sino al 30 giugno 1937 e quattro successivamente.
Su entrambe le linee potrà essere mantenuta in servizio fino al 31 dicembre 1942 la M/n Victoria.

Linee 3 e 6. — Dal 1° gennaio 1937 al 31 dicembre 1942 sette navi della stazza lorda unitaria minima di 5000 tonnellate con facoltà di mantenere sulle due linee, per la stessa durata, una nave di stazza lorda inferiore di non oltre il venti per cento purchè idonea sotto ogni altro aspetto.
Successivamente per ciascuna delle due linee saranno assegnate tre navi della stazza lorda unitaria minima di 5000 tonnellate.

Linee 4 e 7. — Dal 1° gennaio 1937 al 31 dicembre 1942 sette navi della stazza lorda unitaria minima di 5000 tonnellate. Successivamente per ciascuna delle due linee saranno assegnate tre navi della stazza lorda unitaria minima di 5000 tonnellate.

Linea 5. — Quattro navi della stazza lorda unitaria minima di 5000 tonnellate sino al 31 dicembre 1942. Successivamente quattro navi della stazza lorda unitaria minimi di 6000 tonnellate.

Linea 8. — Due navi della stazza lorda unitaria minima di 6000 tonnellate.

Linea 9. — Due navi della stazza lorda unitaria minima di 20.000 tonnellate su ciascuna delle quali esistano e siano mantenuti in condizioni di efficienza impianti frigoriferi necessari ad assicurare locali refrigerati della capacità non inferiore a 2550 metri cubi.

Linee 10, 11 e 12. — Otto navi della stazza lorda unitaria minima di 5000 tonnellate per le linee 10 e 11 e sei navi della stazza lorda unitaria minima di 3000 tonnellate per la linea 12. Ciascuna delle navi assegnate alle tre linee deve avere e mantenere in condizioni di efficienza impianti frigoriferi necessari ad assicurare locali refrigerati nella misura non inferiore a 430 metri cubi per le navi assegnate alla linea 10 o alla linea 12 e a 2850 metri cubi per le navi assegnate alla linea 11.

Linea 13. — Quattro navi della stazza lorda unitaria minima di 7000 tonnellate. Sino al 31 dicembre 1942 la Società è autorizzata a mantenere sulla linea due navi di stazza inferiore a 7000 ma non inferiore a 5000 tonnellate.

Linea 14. — Tre navi della stazza lorda unitaria minima di 7000 tonnellate.

Linea 15. — Una nave della stazza lorda minima di 7000 tonnellate.

Linea 16. — Due navi della stazza lorda unitaria minima di 3500 tonnellate.

Linee 17 e 18. — Quattro navi della stazza lorda unitaria minima di 2500 tonnellate. Sulla linea 18 potrà tuttavia essere adibita una nave di 1500 tonnellate.

Linea 19. — Due navi della stazza lorda unitaria minima di 5000 tonnellate.

Linea 20. — Due navi della stazza lorda unitaria minima di 5000 tonnellate.

Per tutte le linee. — La velocità delle navi assegnate alle linee dovrà essere tale da corrispondere alle prescrizioni stabilite per ciascuna linea nei rispettivi itinerari.

Roma, addì 1° febbraio 1939-XVII

p. *Il Ministero delle comunicazioni*
Il direttore generale della Marina mercantile
GIULIO INGIANNI

p. *Il Ministero delle finanze*
Il direttore capo divisione
SALVATORE TUCCI

p. *Il « Lloyd Triestino » - Società anonima di navigazione*
LUIGI RIZZO DI GRADO — LUIGI LOJACONO

ALLEGATO 2 (*Art.* 1 *della Convenzione*).

Capitolato per l'esercizio dei servizi marittimi sovvenzionati di preminente interesse nazionale.

Servizi da eseguirsi - Itinerari e orari.

Art. 1.

I servizi da eseguirsi sono indicati nella tabella annessa alla convenzione.

Art. 2.

Gli orari delle linee verranno determinati dal Ministero delle comunicazioni, sentita la Società, e potranno essere in egual modo variati.

Le partenze potranno però, per ragioni di ordine pubblico o di interesse postale, commerciale o politico essere ritardate o anticipate per disposizione del Ministero delle comunicazioni o dei suoi rappresentanti, senza che si possa chiedere alcun compenso nè dalla Società in confronto dello Stato nè da terzi in confronto della Società o dello Stato. Dei ritardi verificatisi per causa di forza maggiore sarà giudice l'autorità marittima locale.

In caso di ritardi nella traversata, i capitani abbrevieranno il tempo di sosta nei diversi porti di approdo riducendolo allo stretto necessario, allo scopo di arrivare a destinazione in orario o col minor ritardo possibile. Per le linee da passeggeri i cui orari siano in coincidenza con servizi ferroviari o con i servizi marittimi che saranno indicati dal Ministero delle comunicazioni, la Società ha inoltre l'obbligo di aumentare la velocità, nei limiti della riserva, per ricuperare il ritardo esistente alla partenza o verificatosi durante il viaggio.

Le ore di arrivo e di partenza nei singoli approdi debbono riferirsi al momento in cui le navi accostano alla banchina, pronte all'imbarco o allo sbarco dei passeggeri, della posta e delle merci, ovvero se ne discostano. Nelle località in cui tali operazioni non possano compiersi alla banchina si avrà riguardo al momento in cui la nave è pronta ad eseguirle, ovvero al momento in cui lascia l'ancoraggio.

Art. 3.

I viaggi dovranno essere eseguiti con la velocità normale indicata per le rispettive linee o tratti di linee, salvo i casi in cui tale velocità debba essere superata, come previsto nel precedente articolo.

Per velocità normale s'intende quella che dovranno avere le navi in circostanze di ordinaria navigazione. Sulla medesima saranno stabiliti i relativi orari tenuto conto del tempo impiegato per le manovre nei porti, del percorso in fiumi o canali, della differenza di longitudine e delle limitazioni di velocità stabilite per regolare l'arrivo e la partenza nei porti secondo le esigenze della linea.

Art. 4.

Gli itinerari di base delle linee sono stabiliti nella tabella di cui all'art. 1. Essi contengono per ciascuna linea l'indicazione dei porti capolinea e terminale, nonchè degli approdi intermedi ritenuti indispensabili per ragioni di traffico o d'interesse pubblico.

Gli itinerari particolareggiati di ogni linea vengono determinati dal Ministero delle comunicazioni sentita la Società o su proposta di essa e debbono contenere la indicazione degli altri scali intermedi obbligatori. Essi possono anche contenere l'indicazione di un limitato numero di approdi facoltativi dalla cui effettuazione non deve derivare peraltro alcun pregiudizio alla regolarità di esecuzione di quelli obbligatori. Questa limitazione non si applica alle linee di carattere commerciale, salvo contrarie disposizioni del Ministero delle comunicazioni.

Salvo quanto è disposto all'ultimo comma del presente articolo nessuna variazione potrà essere apportata dalla Società agli itinerari così stabiliti se non previa autorizzazione del Ministero delle comunicazioni.

Il Ministero delle comunicazioni potrà disporre la sospensione o soppressione di qualsiasi approdo d'itinerario nonchè l'attuazione in via provvisoria o definitiva di nuovi approdi sempre che dall'attuazione di questi non derivi tale aumento di percorrenza da richiedere aumenti di materiale. Avrà altresì facoltà di fare eseguire viaggi straordinari, nel qual caso, ove tali viaggi possano essere eseguiti col materiale assegnato alle linee, saranno rimborsate alla Società le sole spese vive di esercizio.

Per ragioni di interesse commerciale, postale o politico od in vista di nuove esigenze dei traffici o dell'economia nazionale e previo accordo con la Società, potrà il Ministero delle comunicazioni modificare gli itinerari (compresi quelli indicati nella tabella di cui all'art. 1), la periodicità e la velocità delle linee, sopprimere uno o più viaggi o parte di essi, fermo restando che non venga aumentato l'onere finanziario dello Stato, e salva l'applicazione dell'art. 39.

Per le linee di carattere commerciale la Società ha facoltà:

a) di ritardare ed eventualmente anticipare le partenze, nonchè di invertire l'ordine degli approdi per soddisfare le esigenze del traffico, sempre che non ne derivi pregiudizio alla regolarità delle linee specialmente agli effetti dei viaggi successivi;

b) di omettere quegli scali intermedi obbligatori (tranne quelli compresi nella tabella di cui all'art. 1) nei quali non sianvi da imbarcare o sbarcare nè passeggeri nè merci, sempre che l'approdo non sia connesso con obblighi speciali previsti dalla convenzione o con speciali disposizioni del Ministero delle comunicazioni;

c) di approdare in altri porti oltre quelli indicati negli itenerari quando non possa derivarne pregiudizio alla regolarità della linea, sempre che tali porti non siano attinenti ad altre linee comprese nella convenzione (salvo per i tratti di itinerari comuni a più linee considerate nella convenzione) e purchè la convenzione o il Ministero delle comunicazioni non dispongono altrimenti.

Navi.

Art. 5.

Le navi da assegnarsi alle linee devono essere di proprietà della Società o, previa autorizzazione del Ministero delle comunicazioni, noleggiate dalla stessa; debbono essere iscritte alla prima classe del Registro italiano navale ed aeronautico e mantenere tale classificazione per tutta la durata della convenzione. Su quelle di sua proprietà la Società dovrà impiantare o mantenere in efficienza picchi di carico del numero e della potenzialità che saranno stabiliti dal Ministero delle comunicazioni.

La Società ha l'obbligo di assegnare alle singole linee navi in numero sufficiente per la regolare esecuzione dei servizi affidatile. Salvo il disposto dell'art. 7 tali navi debbono avere caratteristiche non inferiori a quelle indicate nella tabella di cui all'art. 1 e corrispondenti alle altre condizioni prescritte dalle disposizioni vigenti nonchè alle esigenze del traffico proprio di ciascuna linea.

Per accertare l'adempimento di dette condizioni il Ministero delle comunicazioni potrà sottoporre le navi, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, a visita sommaria ed occorrendo anche a visita straordinaria. I verbali di visita indicheranno tutte le linee alle quali una nave potrà essere assegnata.

Risultando che taluna nave non soddisfi alle condizioni suaccennate, la Società dovrà, nel termine che le verrà assegnato, eseguire i lavori necessari per rimettere la nave nelle condizioni stabilite, ovvero provvedere a sostituirla con altra rispondente alle condizioni stesse, e ciò senza pregiudizio della regolare esecuzione del servizio e ferma la responsabilità che la Società possa avere incontrato per inconvenienti verificatisi. Dall'adempimento di tali obblighi la Società non potrà essere esonerata che con provvedimento del Ministero delle comunicazioni e senza pregiudizio dell'applicabilità delle disposizioni dell'art. 39.

Salvo speciale autorizzazione di detto Ministero, sentito il Consiglio superiore della marina mercantile, le navi che abbiano raggiunto l'età di venticinque anni dovranno essere sostituite.

Art. 6.

La Società indicherà al Ministero delle comunicazioni quali navi intende destinare alle singole linee e sottoporrà in seguito allo stesso Ministero le eventuali proposte di modificazione alle destinazioni indicate.

Salvo il caso che ne sia esonerata dal detto Ministero e ferma rimanendo in tal caso l'applicabilità degli articoli 7 e 39, la Società è tenuta ad eseguire i servizi nei modi stabiliti, anche se essa non potesse disporre di parte del materiale assegnato ad una linea per causa di forza maggiore o di riparazione.

Qualora una nave diventasse anche temporaneamente indisponibile la Società dovrà provvedere provvisoriamente al servizio con altra nave, anche se di caratteristiche inferiori, ed avrà l'obbligo di rimetterla in linea o di sostituirla con altra pienamente rispondente alle esigenze della linea stessa nel termine che sarà fissato dal Ministro per le comunicazioni, salvo il caso di esonero sopraindicato e ferma rimanendo in tal caso l'applicabilità degli articoli 7 e 39.

Art. 7.

Il Ministero delle comunicazioni ha facoltà insindacabile di autorizzare la Società, in casi eccezionali, ad assegnare temporaneamente alle linee navi non corrispondenti alle condizioni stabilite, prendendole ove occorra, a noleggio.

In tali casi la sovvenzione complessiva attribuita alla linea sarà ridotta proporzionalmente secondo la formula seguente:

$$S' = S - (a + b)$$

in cui

S' rappresenta la sovvenzione ridotta;
S rappresenta la sovvenzione normale;
a rappresenta la ritenuta per deficienza di velocità;
b rappresenta la ritenuta per deficienza di tonellaggio.

$$a = S - \left[\frac{S}{2} + \frac{S}{2}\left(\frac{V'}{V}\right)^3\right]$$

$$b = S - \left(0{,}65\,S + 0{,}35\,S\,\frac{T'}{T}\right)$$

nelle quali

V' rappresenta la velocità effettiva;
V rappresenta la velocità prescritta ridotta della percentuale di tolleranza di cui in seguito;
T' rappresenta il tonnellaggio effettivo;
T rappresenta il tonnellaggio prescritto, ridotto della percentuale di tolleranza di cui in seguito.

La riduzione della sovvenzione si calcola per viaggio e sarà effettuata previa una tolleranza del dieci per cento nei riguardi delle deficienze di tonnellaggio delle navi destinate alle linee Napoli-Palermo e Civitavecchia-Terranova, del dieci per cento nei riguardi delle deficienze di velocità e tonnellaggio per le altre linee comprese tra quelle indicate nel primo comma del successivo art. 17 e del venti per cento delle deficienze di velocità e tonnellaggio per le navi destinate alle linee rimanenti, comprese in queste ultime le linee 6 e 9 del primo settore specificate nell'elenco delle linee di preminente interesse nazionale.

Art. 8.

Le navi nuove che la Società ha l'obbligo di destinare ai servizi, devono essere costruite nei cantieri italiani salvo speciale contraria autorizzazione del Ministero delle comunicazioni.

I piani delle navi di nuova costruzione e quelli dei loro apparati motori e gli schemi dei relativi contratti di costruzione dovranno essere presentati al Ministero delle comunicazioni per l'approvazione.

Nei casi in cui fosse consentito di adibire ai servizi navi usate da acquistare a tale scopo, la Società dovrà, prima dell'acquisto, presentare al Ministero delle comunicazioni i piani delle navi stesse e lo schema del contratto di acquisto.

La Società dovrà altresì presentare al Ministero delle comunicazioni per l'approvazione i piani di modifiche e trasformazioni di qualche importanza, prima di intraprendere i lavori.

Art. 9.

Le navi, sia di nuova costruzione che acquistate, devono essere riconosciute idonee al servizio della linea o delle linee cui sono destinate.

A tal uopo, prima che una nave sia messa in servizio, una commissione nominata dal Ministero delle comunicazioni procederà:

a) ad una visita generale della nave, di cui all'art. 10;
b) ad una prova in mare, di cui all'art. 11.

Art. 10.

Fermi rimanendo la vigilanza e gli accertamenti di competenza del Registro italiano navale ed aeronautico e l'esercizio delle funzioni spettanti alle autorità marittime locali, la visita generale di cui all'articolo precedente avrà lo scopo di verificare che la nave corrisponda alle speciali prescrizioni della convenzione e del presente capitolato e alle disposizioni date dal Ministero delle comunicazioni nell'approvare sia i piani delle navi stesse e dei loro apparati motori ed i relativi schemi di contratto, sia i piani di modifiche o trasformazioni.

La visita procederà secondo le norme che verranno stabilite dal Ministero.

Per le navi adibite a trasporto passeggeri la commissione si accerterà che gli adattamenti delle classi e dei servizi annessi risultino, nel loro complesso, improntati, in relazione alle caratteristiche delle varie linee, a criteri di praticità e modernità, ed in particolare che gli alloggi ed i relativi accessori rispondano come spazio, arredamento e ventilazione ai necessari requisiti di comodità, di efficienza ed igiene.

Uguali direttive saranno seguite dalla commissione per quanto riguarda le sistemazioni degli ufficiali e della bassa forza.

La commissione infine esprimerà il suo giudizio sull'allestimento in genere e sul grado di rifinitura delle navi sottoposte a visita.

All'atto della visita la Società presenterà alla commissione i risultati degli accertamenti di stabilità eseguiti dal Registro italiano dopo ultimati i lavori e l'Amministrazione emanerà in conseguenza le norme da seguire nell'ordinario servizio per quanto si riferisce allo zavorramento della nave, alla chiusura dei portellini, ecc.

La visita della commissione ministeriale è altresì obbligatoria per quelle navi che, quantunque ammesse al servizio sovvenzionato, siano state assoggettate a radicali riparazioni, ovvero a modifiche o trasformazioni di qualche importanza.

Art. 11.

Le navi di cui all'art. 9 e quelle che abbiano subìto radicali trasformazioni alla carena o all'apparato motore dovranno sottostare, alla presenza della commissione prevista dallo stesso art. 9, ad una prova di velocità, con mare calmo o leggermente mosso, della durata di dodici ore consecutive, delle quali nove ore ad una velocità media superiore del quindici per cento a quella prescritta per linee a velocità fino a dodici miglia e superiore del dieci per cento per velocità al di sopra di dodici miglia, e tre ore alla velocità normale di navigazione.

Per la determinazione della velocità le navi, con carico pari alla metà della loro portata lorda, percorreranno nei due sensi e per un numero pari di volte una base misurata opportunamente scelta tra quelle edite dall'Istituto idrografico della Regia marina.

Durante tale prova verranno accertate le condizioni di governo, le qualità manovriere e di navigabilità nonchè la esistenza di vibrazioni e la presenza di fumo dipendente da imperfetta combustione.

Durante le tre ore di prova alla velocità normale di navigazione, verrà determinato il consumo di combustibile.

La commissione avrà facoltà di accertarsi del funzionamento di qualche macchinismo ausiliario.

Di queste prove verrà redatto processo verbale che sarà firmato oltre che dalla commissione anche da un delegato della Società.

Art. 12.

Il Ministero delle comunicazioni potrà autorizzare che la visita e le prove indicate negli articoli precedenti siano eseguite posteriormente all'entrata in servizio delle navi,

quando ciò sia ritenuto necessario per non ritardare o interrompere l'esercizio di una linea, e purchè l'autorità marittima abbia accertato che le navi stesse siano in perfette condizioni di navigabilità.

Art. 13.

Il Ministro per le comunicazioni potrà, inoltre, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, far procedere ad una visita sommaria ed occorrendo anche a visita straordinaria, delle navi, per accertare se le medesime riuniscano sempre tutte le condizioni necessarie alla regolarità del servizio, alla sicurezza della navigazione e alle esigenze del trasporto della posta, dei passeggeri, delle merci e del bestiame.

Risultando dalle visite che taluna nave non soddisfi alle condizioni suaccennate, la Società dovrà, nel termine che le verrà assegnato, eseguire i lavori necessari per rimettere la nave nelle condizioni stabilite, ovvero provvedere a sostituirla con altra rispondente alle condizioni stesse, e ciò senza pregiudizio della regolare esecuzione del servizio e ferma la responsabilità che la Società possa avere incontrato per ritardi e inconvenienti verificatisi.

Art. 14.

Le spese per indennità di missione al personale ed alle commissioni incaricate dal Ministero delle comunicazioni della esecuzione delle visite delle navi saranno a carico della Società.

Ricevimento, custodia, trasporto e consegna degli effetti postali.

Art. 15.

Tutte le linee contemplate nella convenzione hanno carattere postale.

La Società ha l'obbligo del trasporto gratuito regolare e compiuto di tutti gli effetti postali descritti sui fogli di via, senza limitazione di peso, siano essi originari o a destinazione di Stati esteri.

Sotto la denominazione di « effetto » s'intende tutto ciò che per legge la posta ha diritto di trasportare, compresi i pacchi postali del peso ciascuno non superiore a venti chilogrammi e, per i pieghi originari della Direzione generale del bollo, a trenta chilogrammi. Qualora peraltro lo spazio occupato dai pacchi superasse il quattro per cento del volume delle stive delle navi destinate alle linee Civitavecchia-Terranova, Napoli - Massaua, Genova - Massaua - Chisimaio, Massaua-Chisimaio (compreso il prolungamento a Napoli), e il tre per cento delle navi adibite a tutte le altre, per l'eccedenza sarà corrisposto alla Società un compenso da stabilirsi insindacabilmente dal Ministro per le comunicazioni.

Per il trasporto degli effetti postali da porti esteri a porti del Regno o delle sue colonie e di quelli scambiati tra porti esteri è dovuto un corrispettivo per il quale la Società è in facoltà di stipulare con le Amministrazioni postali estere speciali accordi. Però tali accordi dovranno concretarsi sulla base delle convenzioni postali internazionali ed essere preventivamente approvati dall'Amministrazione postale italiana cui compete una quota parte, da determinarsi mediante particolari convenzioni, del corrispettivo stesso.

Qualora gli accordi di cui sopra non fossero stati stipulati e le Amministrazioni postali estere corrispondessero i diritti per il trasporto marittimo direttamente a quella italiana, questa sarà tenuta a pagare alla Società un compenso pari al diritto marittimo stabilito dagli accordi internazionali, esclusa ogni maggiorazione, e su tale compenso sarà egualmente detratta la quota parte predetta.

Art. 16.

La Società dovrà destinare su ogni nave un locale spazioso, lontano dalla macchina e ben riparato, per collocarvi gli effetti; questo locale dovrà chiudersi a chiave, rimanendo la custodia degli effetti affidata al capitano della nave sotto la sua responsabilità.

Qualora l'Amministrazione delle poste chiedesse di destinare a bordo, per il servizio degli effetti uno o due impiegati ed uno o due commessi, la Società sarà in obbligo di assegnare apposito e sufficiente locale sopra coperta, in luogo centrale e prossimo al punto di carico e scarico degli effetti, e corredato di banchi, tavoli e casellari adatti per lo svolgimento delle operazioni postali. In tale ambiente saranno collocate le cuccette pieghevoli per gli impiegati ed i commessi. Questo locale dovrà essere mantenuto pulito ed illuminato a spese della Società.

Il vitto degli impiegati e dei commessi sarà calcolato a metà di quello dei viaggiatori.

Art. 17.

Per le linee sottospecificate, quali risultano dall'elenco delle linee di preminente interesse nazionale approvato in base all'articolo 2 del R. decreto-legge 7 dicembre 1936-XV, n. 2081:

dal n. 13 al n. 18 inclusi del II settore
dal n. 1 al n. 24 incluso del III settore
n. 4 e 5 e dal n. 15 al n. 23 inclusi del IV settore

la Società dovrà fare ritirare gli effetti dagli uffici postali al porto o dagli uffici sanitari o consolari, dalle Capitanerie, dagli uffici di porto, dalle dogane, ovvero, in difetto di essi uffici, dagli agenti incaricati di trasportare gli effetti medesimi allo scalo di imbarco.

Essa dovrà egualmente operare la consegna degli effetti in arrivo negli uffici suddetti od agli agenti suindicati.

La consegna ed il ricevimento degli effetti potranno, a richiesta del Ministero delle comunicazioni, effettuarsi anche presso le agenzie della Società.

Il trasporto degli effetti da terra a bordo e viceversa sarà a carico della Società, la quale dovrà adottare le misure necessarie onde le relative operazioni siano compiute con sicurezza senza pericolo di avaria e senza perdita di tempo.

Per tutte le altre linee gli effetti postali saranno consegnati dalla Amministrazione delle poste o dagli uffici sanitari o consolari, o dalle Capitanerie, alla Società sulla banchina lungo la quale la nave è accostata o dalla quale si effettua il trasporto a mezzo chiatte lungo bordo, quando la nave non accosta.

Analogamente dovrà procedersi per il ricevimento degli effetti in arrivo.

Le operazioni per l'imbarco da banchina a bordo, e per lo sbarco da bordo a banchina saranno a carico della Società, la quale dovrà altresì provvedere perchè siano compiute con sicurezza, senza pericolo di avaria e senza perdita di tempo.

Inoltre la Società, per le linee elencate nel primo comma del presente articolo, avrà pure l'obbligo di trasportare gratuitamente (solo nolo) gli oggetti e le provviste riferentisi ai servizi postali, telegrafici e telefonici dipendenti dal Ministero delle comunicazioni nel limite dell'uno per cento della portata netta di ciascuna nave in ciascun viaggio.

Art. 18.

Per la consegna ed il ricevimento degli effetti la Società si uniformerà alle disposizioni che saranno emanate dal Ministero delle comunicazioni nello scopo di accertare il pu-

mero e la natura degli effetti per la conseguente responsabilità.

Le operazioni di sbarco degli effetti dovranno precedere qualsiasi altra operazione e dovranno effettuarsi non appena le navi siano ormeggiate.

Art. 19.

Il prodotto delle tasse delle corrispondenze e dei pacchi e del loro trasporto è devoluto interamente all'Amministrazione delle poste.

Non saranno ricevute a bordo altre corrispondenze che quelle regolarmente consegnate dagli uffici di posta, tanto interni che esteri, indicati dall'Amministrazione delle poste e dalle Autorità diplomatiche italiane all'estero o che saranno immesse nella cassetta mobile d'impostazione delle lettere, di cui ciascuna nave sarà provveduta a cura della Società. La cassetta, alle cui eventuali riparazioni è tenuta la Società stessa, dovrà essere consegnata, unitamente agli effetti, agli uffici postali dei luoghi di approdo. Qualunque contravvenzione alle leggi postali per parte della Società o dei suoi agenti, sarà punita a norma di dette leggi.

I comandanti delle navi saranno tenuti inoltre allo smercio dei francobolli, biglietti e cartoline postali.

Potrà richiedersi alla Società che siano tenute esposte nelle agenzie cassette mobili di impostazione, con obbligo alle agenzie stesse di estrarne le corrispondenze e di farle consegnare ai comandanti delle navi.

Saranno affissi sul ponte e nelle sale dei viaggiatori degli avvisi stampati a cura dell'Amministrazione delle poste, relativi all'interdizione del trasporto delle corrispondenze.

La Società però potrà trasportare con esenzione delle tasse postali le lettere ed i pieghi concernenti esclusivamente l'amministrazione delle linee da essa esercitate nonchè quelli relativi al servizio cumulativo.

Tuttavia l'Amministrazione delle poste in caso di sospetto di frode, avrà la facoltà di richiedere l'apertura della corrispondenza, per verificare se il contenuto della medesima si trovi effettivamente nei limiti delle concessioni suindicate.

La Società senza il consenso del Governo non potrà trasportare effetti fra porti esteri per conto di uno Stato estero.

Art. 20.

La Società sarà responsabile, salvo il caso di forza maggiore, di tutti i danni risultanti all'Amministrazione dello Stato per perdite, manomissioni e avarie degli effetti.

Tariffe e condizioni di trasporto dei passeggeri, delle merci, dei bestiame e dei valori.

Art. 21.

La Società è obbligata al trasporto dei passeggeri, delle merci, del bestiame e dei valori per tutti gli scali toccati dalle sue navi, sotto l'osservanza delle tariffe e condizioni di cui agli articoli seguenti.

Allo scopo di facilitare tali trasporti la Società dovrà stabilire apposite agenzie in tutti i luoghi di approdo.

Il Ministero delle comunicazioni provvederà quando sia possibile, perchè in ciascuno scalo di approdo nel Regno e nelle colonie sia assegnato alle navi postali un posto determinato per modo che, soddisfacendosi alle esigenze nautiche, si faciliti l'imbarco e lo sbarco degli effetti postali, dei viaggiatori e delle merci.

Art. 22.

Le tariffe da applicarsi al trasporto dei passeggeri, delle merci, del bestiame e dei valori per i percorsi appresso indicati non potranno oltrepassare i limiti stabiliti nelle tabelle che seguono:

a) tra porti del Regno;

b) tra porti del Regno e porti esteri dell'Adriatico;

c) tra i porti del Regno e i porti delle isole italiane dell'Egeo;

d) tra porti del Regno e i porti della Corsica, di Malta e della Tunisia;

e) tra porti del Regno e quelli della Libia, dell'Africa Orientale Italiana e di Gibuti, Berbera e Zeila;

f) tra porti del Mar Rosso, posti tra Aden e Suez (ad esclusione dei porti di Aden e Suez);

g) tra i porti della Libia, tra quelli dell'Africa Orientale Italiana, tra i porti coloniali fra di loro, cumulando, in questo caso, le tariffe delle linee e le eventuali spese di trasbordo quando il trasporto dovesse essere effettuato su due o più linee anche della stessa Società concessionaria.

TABELLA *A*.

PASSEGGERI (1)

VELOCITÀ PRESCRITTA E ZONE DI PERCORRENZA	Centesimi per passeggero-km.		
	1ª classe	2ª classe	3ª classe
Per le linee con velocità inferiore a 12 miglia:			
da 1 a 150 chilometri	47.88	31.92	15.96
» 151 a 300 »	35.79	23.86	11.93
» 301 a 600 »	25.05	16.70	8.35
» 601 a 1000 »	20.67	13.78	6.89
» 1001 a 1500 »	16.38	10.92	5.46
oltre 1500 chilometri	11.34	7.56	3.78
Per le linee con velocità da 12 a 14 miglia: (2)			
da 1 a 150 chilometri	75.60	50.40	25.20
» 151 a 300 »	39.06	26.04	13.02
» 301 a 600 »	28.98	19.32	9.66
» 601 a 1000 »	20.67	13.78	6.89
» 1001 a 1500 »	16.38	10.92	5.46
oltre 1500 chilometri	11.34	7.56	3.78
Per le linee con velocità oltre 14 miglia:			
per qualsiasi percorso	75.60	50.40	25.20
Dall'Italia ai porti dell'Africa Orientale Italiana e viceversa:			
da 1 a 4000 chilometri	62.64	41.76	20.88
oltre i 4000 chilometri	34.56	23.04	11.52

(1) Nei prezzi di passaggio, risultanti dall'applicazione della presente tabella, non sono compresi il costo del vitto e del letto per i posti in cabina di tutte le classi.

(2) Per i percorsi fra gli scali del Regno si applicheranno i prezzi previsti per le linee con velocità inferiore a 12 miglia.

La Società ha facoltà di formare delle tariffe forfetarie globali — sulle basi di quelle unitarie della soprariportata tabella *A* — e comprendenti il costo del vitto e del letto, le quali saranno soggette alla preventiva approvazione del Ministero delle comunicazioni e sostituiranno, a tutti gli effetti del presente capitolato, dette tariffe unitarie.

Per le linee Genova-Shanghai (Espresso), Trieste-Shanghai (Espresso), Genova-Alessandria (Espresso) e Trieste-Alessandria (Espresso) i prezzi di passaggio per i percorsi fra scali del Regno e fra scali del Regno e scali dell'Africa Orientale Italiana saranno superiori a quelli stabiliti nella tabella *A* e fissati con la preventiva approvazione del Ministero delle comunicazioni.

Sulla linea Fiume-Genova-Marsiglia-Valencia (periplo italico) e limitatamente ai percorsi aventi carattere turistico, da determinarsi dal Ministero delle comunicazioni, le tariffe non potranno superare quelle della tabella *A*, aumentate dell'80 per cento.

Sulle navi potranno aggiungersi cabine speciali e di lusso a prezzi superiori a quelli normali, da determinarsi dal Ministero delle comunicazioni.

Il numero di tali cabine non potrà eccedere il 40 per cento del numero totale dei posti di prima classe.

I ragazzi di età inferiore ai tre anni saranno esenti da qualsiasi pagamento (vitto escluso), quelli dai tre ai dieci anni non compiuti, pagheranno metà tariffa.

Il costo del letto, del vitto e delle consumazioni a bordo sarà determinato dal Ministero delle comunicazioni. Il vitto non è obbligatorio pei passeggeri nei viaggi di durata inferiore a dodici ore.

Ogni passeggero di prima classe avrà diritto di portare con sè gratuitamente 100 chilogrammi di bagaglio, ed ogni passeggero di seconda e terza classe 70 chilogrammi, anche se il bagaglio è costituito da derrate e prodotti agricoli per il consumo personale.

TABELLA *B*.

MERCI

ZONE DI PERCORRENZA	Prezzo per quintale in lire			
	1ª classe	2ª classe	3ª classe	4ª classe
Sino a 200 km. (minimo per quintale)	8.82	7.05	5.37	3.36
Da oltre 200 sino a 300 km. (1)	0.352	0.235	0.1344	0.067
Da oltre 300 sino a 400 km. (1)	0.235	0.117	0.084	0.058
Da oltre 400 sino a 1000 km. (1)	0.058	0.058	0.058	0.058
Oltre 1000 km. (1)	0.042	0.042	0.042	0.042
Tra i porti del Regno e quelli dell'Africa Orientale Italiana nonchè quelli di Gibuti, Berbera e Zeila e viceversa.				
Dall'Italia ai porti dell'Eritrea e viceversa	28.10	25.55	21.95	19.80
Dall'Italia a Gibuti e viceversa	33.25	30.65	22.70	20.65
Dall'Italia alla Somalia Italiana ovvero a Berbera e Zeila e viceversa.	39.25	35.65	23.75	21.60
Tra i porti dell'Africa Orientale Italiana, tra questi e quelli di Gibuti, Berbera e Zeila.				
Sino a 200 km. (minimo per quintale).	14.700	11.750	8.950	5.600
Da oltre 200 sino a 300 km. (1)	0.588	0.392	0.224	0.112
Da oltre 300 sino a 400 km. (1)	0.392	0.196	0.140	0.098
Da oltre 400 sino a 1000 km. (1)	0.098	0.098	0.098	0.098
Da oltre 1000 km. (1)	0.070	0.070	0.070	0.070
Tra i porti dell'Africa Orientale Italiana o di Gibuti, Berbera e Zeila e quelli del Mar Rosso tra Aden e Suez (questi ultimi esclusi).				
Sino a 200 km. (minimo per quintale).	29.400	23.500	17.900	11.200
Da oltre 200 sino a 300 km. (1)	1.176	0.784	0.448	0.224
Da oltre 300 sino a 400 km. (1)	0.784	0.392	0.280	0.196
Da oltre 400 sino a 1000 km. (1)	0.196	0.196	0.196	0.196
Da oltre 1000 km. (1)	0.140	0.140	0.140	0.140

(1) Per ogni 20 km. indivisibili.

L'importo minimo di ogni spedizione è di lire 15 ad eccezione delle spedizioni per l'Eritrea e la Somalia per le quali il minimo è rispettivamente di lire 25 e di lire 30. Le frazioni di quintale di ogni singola classe di merce fino a 50 kg. e quelle oltre 50 kg. sono rispettivamente calcolate per mezzo quintale e per quintale intero.

Per le merci voluminose sarà applicato un aumento del 50 e del 100 per cento a seconda che la merce sia rispettivamente di peso inferiore a 250 e 150 chilogrammi per metro cubo.

La tariffa non comprende i diritti d'imbarco, stivaggio, disistivaggio, trasbordo e sbarco. Gli speditori dovranno consegnare le merci sotto paranco.

Lo stivaggio, il disistivaggio, il trasbordo e lo sbarco delle merci sarà fatto a cura della Società la quale non potrà per tali operazioni applicare tariffe superiori a quelle che saranno determinate dalle autorità locali competenti; tuttavia per partite di importanza speciale la Società potrà consentire al ricevitore, salvo particolari disposizioni vigenti nei porti, di ritirare la merce sotto paranco.

TABELLA *C*.

BESTIAME

ZONE DI PERCORRENZA	Lire per capo			
	1ª classe	2ª classe	3ª classe	4ª classe
Da 1 a 300 km. (prezzo minimo)	33.60	19.20	9.12	4.80
Per ogni 50 km. indivisibili oltre 300 e fino a 500 km.	4.80	3.60	1.92	1.20
Per ogni 100 km. indivisibili oltre 500 km.	3.60	2.40	1.20	0.48
Tra i porti del Regno e quelli dell'Africa Orientale Italiana nonchè quelli di Gibuti, Berbera e Zeila e viceversa.				
Porti del Regno - Porti dell'Eritrea e viceversa	225 —	148 —	74 —	33 —
Porti del Regno - Gibuti e viceversa	252 —	166 —	83 —	36 —
Porti del Regno - Somalia Italiana (nonchè Berbera e Zeila) e viceversa.	334 —	221 —	110 —	47 —
Tra i porti dell'Africa Orientale Italiana, tra questi e quelli di Gibuti, Berbera e Zeila.				
Da 1 a 300 km. (prezzo minimo)	56 —	32 —	15.20	8 —
Per ogni 50 km. indivisibili oltre 300 e fino a 500 km.	8 —	6 —	3.20	2 —
Per ogni 100 km. indivisibili oltre 500 km.	6 —	4 —	2 —	0.80
Tra i porti dell'Africa Orientale Italiana o di Gibuti, Berbera e Zeila e quelli del Mar Rosso fra Aden e Suez (questi ultimi esclusi).				
Da 1 a 300 km. (prezzo minimo)	112 —	64 —	30.40	16 —
Per ogni 50 km. indivisibili oltre 300 e fino a 500 km.	16 —	12 —	6.40	4 —
Per ogni 100 km. indivisibili oltre 500 km.	12 —	8 —	4 —	1.60

Appartengono alla prima classe: cavalli, buoi, muli, tori, vacche, vitelli.

Appartengono alla seconda classe: asini, muletti, puledri piccoli e vitellini.

Appartengono alla terza classe: montoni, capre, pecore e porci.

Appartengono alla quarta classe: capretti, agnelli e porcellini da latte.

Il nolo per l'uso del box non è compreso nei prezzi suddetti.

Le modificazioni alla classificazione suindicata saranno determinate d'accordo fra il Ministero delle comunicazioni e la Società.

TABELLA D.

VALORI

ZONE DI PERCORRENZA	Lire per ogni 1000 lire indivisibili
Da 1 a 200 km. (prezzo minimo)	4,80
Per ogni 100 km. indivisibili oltre 200 e fino a 500 km.	0,86
Per ogni 100 km. indivisibili oltre 500 e fino a 1000 km.	0,28
Per ogni 100 km. indivisibili oltre 1000 km.	0,14
Prezzo massimo	14,40
Tra i porti del Regno e quelli dell'Africa Orientale Italiana nonchè quelli di Gibuti, Berbera e Zeila e viceversa.	
Porti del Regno - Porti dell'Eritrea e viceversa	14,40
Porti del Regno - Gibuti e viceversa	14,40
Porti del Regno - Porti della Somalia Italiana (nonchè Berbera e Zeila) e viceversa	14,40
Tra i porti dell'Africa Orientale Italiana, tra questi e quelli di Gibuti, Berbera e Zeila.	
Da 1 a 200 km. (prezzo minimo)	8 —
Per ogni 100 km. indivisibili oltre 200 e fino a 500 km.	1,44
Per ogni 100 km. indivisibili oltre 500 e fino a 1000 km.	0,48
Per ogni 100 km. indivisibili oltre 1000 km.	0,24
Prezzo massimo	24 —
Tra i porti dell'Africa Orientale Italiana o di Gibuti, Berbera e Zeila e quelli del Mar Rosso fra Aden e Suez (questi ultimi esclusi).	
Da 1 a 200 km. (prezzo minimo)	16 —
Per ogni 100 km. indivisibili oltre 200 e fino a 500 km.	2,88
Per ogni 100 km. indivisibili oltre 500 e fino a 1000 km.	0,96
Per ogni 100 km. indivisibili oltre 1000 km.	0,48
Prezzo massimo	48 —

Nessun diritto di cappa potrà essere gravato dalla Società sulle spedizioni di merci, bestiame e valori.

Art. 23.

Pei percorsi internazionali non indicati nell'articolo precedente le tariffe non potranno in verun caso essere superiori a quelle praticate dai servizi concorrenti, i quali, ad insindacabile giudizio del Ministero delle comunicazioni, siano reputati di pari importanza.

Il Ministero delle comunicazioni potrà pure disporre che:

a) le merci di esportazione provenienti da porti esteri, trasportate come complemento di carico sulle navi in partenza dall'Italia, non siano tassate ad un prezzo inferiore al nolo applicato dalla Società alle merci della stessa natura prese in Italia per essere spedite alla stessa destinazione con la medesima nave;

b) le merci di importazione, imbarcate in un porto estero sopra una nave a destinazione di un porto italiano, non siano tassate ad un prezzo superiore al nolo applicato dalla Società alle merci della stessa natura imbarcate nello stesso porto estero sopra la medesima nave per essere spedite, con o senza trasbordo, ad un porto estero.

Art. 24.

La Società ha l'obbligo del trasporto dei piccoli colli contenenti merci applicando tariffe non superiori alle seguenti:

1° per i piccoli colli scambiati fra qualsiasi località del Regno toccata da navi adibite alle linee esercitate dalla Società:

fino a 30 kg. . . . . L. 5
» » 60 » . . . . » 8
» » 120 » . . . . » 15

2° per i piccoli colli scambiati fra qualsiasi località del Regno e qualsiasi località italiana del Mediterraneo, nonchè fra porti del Regno e porti esteri dell'Adriatico, del Tirreno, della Tunisia e di Malta toccati da navi adibite alle linee suddette:

fino a 30 kg. . . . . L. 10
» » 60 » . . . . » 15
» » 120 » . . . . » 25

3° per i piccoli colli scambiati fra qualsiasi località del Regno e qualsiasi località del Mar Rosso, del Golfo di Aden e della Somalia italiana toccate da navi adibite alle linee suddette:

fino a 30 kg. . . . . L. 20
» » 60 » . . . . » 25
» » 120 » . . . . » 35

Per l'operazione di trasbordo dei piccoli colli suddetti da una nave ad un'altra sarà percepito dalla Società un compenso non superiore a L. 4 per collo.

Il volume dei piccoli colli non dovrà superare un quarto di metro cubo per collo ed il loro valore non dovrà eccedere le L. 1.000 per collo.

Riduzioni di tariffa.

Art. 25.

La Società si obbliga di applicare sulle linee tra la Sardegna e il continente, oltre alle facilitazioni di viaggio contemplate nei precedenti articoli, la riduzione del trenta per cento sulle tariffe normali dei viaggi di andata e ritorno, ogni qualvolta siano concesse dalle Ferrovie dello Stato riduzioni non inferiori al trenta per cento sulle proprie tariffe in occasione di congressi, fiere, esposizioni, pellegrinaggi, manifestazioni sportive, viaggi d'istruzione, viaggi turistici e simili, dietro presentazione dei documenti prescritti dai rispettivi Comitati.

Art. 26.

La Società dovrà provvedere perchè ad ogni approdo possano essere caricate le merci pronte per l'imbarco; a tale scopo dovrà lasciare un proporzionale spazio a bordo pei diversi scali in relazione con la media del movimento commerciale di essi.

Quando per fatto proprio la Società non adempisse a tale obbligo sarà tenuta ad eseguire il trasporto nel viaggio successivo salvo che lo speditore non avesse provveduto nel frattempo in altro modo.

Nell'uno e nell'altro caso la Società dovrà rimborsare le spese di sosta della merce.

Quando non fosse presentata all'imbarco la merce impegnata, la Società avrà diritto al cinquanta per cento del nolo.

Le presenti disposizioni non si applicano alle linee di carattere commerciale.

Art. 27.

In caso di calamità pubblica il Ministero delle comunicazioni potrà ordinare pei generi alimentari di prima necessità una temporanea riduzione di tariffe entro il limite del cinquanta per cento delle tariffe normali senza che la Società abbia diritto a verun compenso.

Art. 28.

Il Ministero delle comunicazioni, di accordo con la Società, potrà variare le tariffe di cui all'art. 22, quando lo ritenesse opportuno in vista delle mutate condizioni dei traffici e della economia nazionale.

Il Ministro per le comunicazioni potrà disporre riduzione di tariffe anche nel caso di mancato assenso della Società dopo avere però sentito il parere del Consiglio superiore della marina mercantile.

Allo stesso modo potrà il Ministero suddetto modificare le norme e condizioni di trasporto ogni qualvolta ciò fosse ritenuto da esso opportuno per armonizzarle con le leggi, le consuetudini e le esigenze dei trasporti.

Le variazioni alle tariffe e le modificazioni alle norme e condizioni di trasporto devono essere portate a conoscenza del pubblico a cura della Società quindici giorni prima della loro entrata in vigore.

Art. 29.

La sorveglianza sull'applicazione delle tariffe è esercitata dal Ministero delle comunicazioni.

Art. 30.

Servizio cumulativo.

Pei trasporti dei passeggeri, bagagli e merci a destinazione degli scali esteri regolarmente toccati dalle linee indicate nella tabella di cui all'articolo 1 e, ove sia possibile, anche pei trasporti in senso inverso, è fatto obbligo alla Società di attuare, previ accordi con le ferrovie, il servizio cumulativo ferroviario-marittimo, possibilmente mediante unico contratto di trasporto e, ove ne sia riconosciuta la convenienza dalle amministrazioni vettrici, adottando tariffe con prezzi globali determinati sulle basi delle tariffe, proprie a ciascuna Amministrazione. Uguale obbligo è fatto alla Società in riguardo ai trasporti passeggeri, bagagli e merci fra il continente, le isole e le colonie.

Il trasporto delle merci e dei bagagli dalle stazioni ferroviarie dei porti di transito a bordo e viceversa sarà fatto a cura della Società, verso quel compenso che sarà stabilito dalle locali autorità competenti.

La Società, sarà pure tenuta ad attuare il servizio cumulativo per i passeggeri, bagagli e merci con gli altri concessionari dei servizi marittimi sovvenzionati, e possibilmente con altre imprese italiane di navigazione marittima e fluviale e imprese di navigazione estere che esercitano linee per località non toccate dalle navi italiane sovvenzionate.

Le norme e condizioni dei trasporti in servizio cumulativo fra la Società e qualsiasi altra impresa di navigazione dovranno essere sottoposte all'approvazione del Ministero delle comunicazioni.

La Società avrà l'obbligo di costruire, quando sia possibile, nei porti di transito, appositi capannoni per le operazioni di servizio cumulativo.

Facilitazioni di viaggio e trasporti per conto dello Stato.

Art. 31.

La Società dovrà concedere: il viaggio gratuito, escluso il vitto e il letto:

a) su tutte le linee in prima classe alle persone che si trovano nelle condizioni dell'art. 2 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 188, modificato con R. decreto 19 gennaio 1931, n. 103, e con legge 18 giugno 1931, n. 921, ed agli Accademici d'Italia con tre viaggi all'anno per le loro famiglie; nel limite di tre persone per ogni viaggio per le linee: Genova-Centro America-Sud Pacifico; Italia-India-Estremo Oriente (espresso); Genova-Capetwon-Durban (espresso); Genova-Australia; Genova-Alessandria (espresso); Trieste-Alessandria (espresso); Trieste-Pireo-Alessandria;

b) sulle linee per le colonie e l'estero:

1) a due missionari o due missionarie, italiani, in seconda classe (uno potrà essere concesso in prima classe);

c) su tutte le linee, in terza classe:

1) ai nazionali indigenti, residenti nelle colonie o all'estero che rimpatriano per prestare servizio militare o per altri motivi, su richiesta delle autorità coloniali o consolari, ed a quelli che ritornano alla loro residenza dopo di aver prestato servizio militare, su richiesta dell'autorità militare, in numero non superiore a dieci posti per ogni viaggio di andata o di ritorno;

2) ai marinai italiani naufraghi, rimpatrianti, su richiesta delle autorità portuali o consolari, in numero non superiore a dieci posti.

Il prezzo del vitto per i passeggeri di cui alla lettera *c*) sarà stabilito dal Ministero delle comunicazioni, e sarà pagato dall'autorità che ha fatto la richiesta nei casi contemplati al n. 1 e dal Ministero suddetto nel caso contemplato al n. 2.

Art. 32.

La Società dovrà concedere la riduzione del trenta per cento sulle tariffe normali, escluso il vitto e il letto:

a) per i percorsi fra porti del Regno:

1) agli impiegati dello Stato e loro famiglie;

2) agli ufficiali e sottufficiali dei corpi militari dello Stato ed alle rispettive famiglie;

3) ai militari di truppa;

4) agli allievi degli Istituti nautici;

5) ai partecipanti ai congressi, alle fiere, alle esposizioni;

6) alle comitive di operai, di agricoltori e loro famiglie in numero non inferiore a venti persone e alle comitive in genere composte di non meno di trenta persone, purchè in precedenza ne abbiano fatto domanda indicando i nomi dei componenti la comitiva e lo scopo del viaggio;

7) alle persone di servizio dei membri del Parlamento e delle categorie indicate ai numeri 1 e 2;

b) sulle linee per le colonie:

1) ai componenti le spedizioni scientifiche;

2) ai Regi agenti diplomatici e consolari e rispettive famiglie;

3) ai funzionari dello Stato ed agli ufficiali e sottufficiali dei corpi militari dello Stato in servizio nelle colonie e rispettive famiglie;

4) agli impiegati dello Stato non compresi nel numero precedente che viaggiano per ragioni di servizio;

5) agli insegnanti nelle Regie scuole all'estero e rispettive famiglie;

6) alle comitive indicate al n. 6 della lettera *a*);

c) sulle linee per l'estero: alle persone indicate ai numeri 1, 2, 4 e 5 della lettera *b*);

d) su tutte le linee:

ai mutilati ed agli invalidi di guerra con le norme che saranno stabilite dal Ministero delle comunicazioni;

ed in mancanza di speciali convenzioni con le Amministrazioni interessate:

a) ai militari di ogni grado che viaggiano isolati a spese dello Stato;

b) ai nazionali residenti nelle colonie o all'estero che si rechino in Italia per presentarsi sotto le armi o che ritornino alla loro residenza, dopo aver adempiuto agli obblighi di leva.

In caso di mobilitazione la Società è obbligata a dare la preferenza nell'imbarco a chi è chiamato a prestare servizio militare.

Art. 33.

La Società dovrà concedere:

a) la riduzione del cinquanta per cento sulle tariffe normali, escluso il vitto e il letto, ai mutilati ed agli invalidi di guerra che si rechino in Roma in occasione di speciali ricorrenze patriottiche. Tale riduzione sarà accordata in seguito a deliberazione del Consiglio dei Ministri;

b) la riduzione del settantacinque per cento sulle tariffe normali escluso il vitto e il letto:

1) ai cittadini che viaggiano per prendere parte alle elezioni politiche;

2) per un viaggio annuale dalle colonie o dall'estero all'Italia e ritorno ai giovani nazionali e stranieri ivi residenti, che si rechino in Italia a intraprendere o proseguire gli studi presso le Regie università e i Regi istituti di istruzione superiore o di belle arti, che saranno indicati dal Ministero delle comunicazioni. Questa riduzione non vale per la prima classe.

Art. 34.

Per i trasporti di dipendenti diretti o di cose di proprietà dello Stato non contemplati negli articoli precedenti la Società dovrà concedere la riduzione del trenta per cento sulla tariffa normale. Per i trasporti delle persone o cose sopraindicate che richiedano l'occupazione di almeno due terzi della capacità della nave potranno essere stipulati tra la Società e le Amministrazioni dello Stato interessate convenzioni speciali a condizioni più favorevoli per le Amministrazioni stesse.

Art. 35.

Sorveglianza dei servizi.

La sorveglianza dei servizi spetta all'Amministrazione della marina mercantile (Ispettorato dei servizi marittimi) ed alle autorità da essa delegate.

I funzionari dell'Amministrazione della marina mercantile e le autorità da essa delegate hanno diritto di eseguire a bordo delle navi e presso l'Amministrazione della Società tutte le indagini che occorresse di fare per accertare l'applicazione delle disposizioni contenute nella convenzione e nel presente capitolato.

A tale scopo la Società è tenuta a concedere ampia facoltà di accesso e di circolazione a bordo delle navi assegnate alle linee (comprese le navi di riserva) ai funzionari incaricati dei servizi di ispezione con le modalità che saranno stabilite dall'Amministrazione suddetta.

Statistiche, relazioni annuali e bilanci.

Art. 36.

La Società ha l'obbligo di compilare le statistiche del movimento dei viaggiatori e delle merci per ciascuna delle linee esercitate con l'indicazione dei diversi introiti e di trasmetterne copia normalmente ogni trimestre al Ministero delle comunicazioni che ha diritto di controllarne la compilazione, al quale scopo la Società dovrà mettere a disposizione del funzionario incaricato tutti i documenti necessari per siffatto controllo.

La Società alla fine di ogni anno, e non oltre i sei mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario annuale, trasmetterà al Ministero delle comunicazioni, insieme coi propri bilanci, una relazione tecnica ed economica della gestione delle linee, contenente la ripartizione così dei prodotti come delle spese per ciascuna linea.

L'esposizione dei dati da comprendersi sia nelle statistiche che nella relazione annuale sarà effettuata in base alle direttive che all'uopo saranno impartite dal Ministero delle comunicazioni.

La liquidazione definitiva delle sovvenzioni non sarà fatta finchè non siano trasmessi al Ministero predetto i documenti di cui al presente articolo.

Art. 37.

Ove la Società non adempia agli obblighi di cui all'articolo 36 od ostacoli le indagini che si praticassero ai termini degli articoli 35 e 36, il Ministero delle comunicazioni, sentito il Consiglio di Stato, avrà facoltà di sospendere il pagamento della sovvenzione.

Art. 38.

Le spese per indennità di missione al personale incaricato dal Ministero delle comunicazioni della sorveglianza e delle indagini di cui agli articoli 35 e 36 del presente capitolato sono a carico della Società ed a tal uopo sulla sovvenzione annua sarà effettuata una ritenuta del due per mille, che varrà a titolo di deposito, salvo liquidazione definitiva.

Art. 39.

Penalità.

Per le sole linee postali giornaliere Napoli-Palermo e Civitavecchia-Terranova:

Nel caso di ritardato arrivo nei porti sopraindicati non derivante da causa di forza maggiore dimostrata o da autorizzazione ministeriale, la Società incorrerà in una multa di L. 0,10 per tonnellata di stazza lorda e per ogni ora di ritardo. Nell'applicazione di tale multa sarà computata per un'ora ogni frazione superiore ai trenta minuti; sarà trascurata la frazione uguale o inferiore.

Per tutte le linee:

Per ogni viaggio omesso oppure eseguito soltanto in parte la Società incorrerà nella perdita della relativa sovvenzione oppure della quota di essa proporzionale alla parte di viaggio non eseguita. Se l'omissione oppure l'esecuzione soltanto parziale è avvenuta senza causa di forza maggiore o senza ordine del Ministero delle comunicazioni la Società incorrerà inoltre in una multa pari al decimo della sovvenzione che sarebbe spettata alla Società per quel viaggio oppure della quota di essa sovvenzione proporzionale alla parte di viaggio non eseguita.

La mancanza di navi non costituisce caso di forza maggiore.

Quando il viaggio venga omesso oppure eseguito soltanto in parte per causa di forza maggiore dimostrata o per ordine del Ministero delle comunicazioni, per il viaggio omesso oppure per la parte di esso non eseguita in luogo della sovvenzione saranno corrisposte la quota di ammortamento di cui al terz'ultimo comma dell'art. 7 del R. decreto-legge 7 dicembre 1936-XV, n. 2081 convertito nella legge 10 giugno 1937, n. 1002, e la quota d'interesse sul valore attuale della nave che avrebbe dovuto effettuare il viaggio al tasso del sette e mezzo per cento, per un periodo di tempo limitato alla durata normale del viaggio o della parte di esso non eseguita. L'ammontare complessivo di tali quote non potrà superare la relativa sovvenzione.

Per le linee riguardo alle quali non è stabilita la periodicità dei viaggi, ma soltanto viene fissato un determinato

numero di viaggi da compiersi in un anno, ove siano trascorsi tre mesi dall'inizio di un viaggio in una qualsiasi di tali linee senza che ne sia stato iniziato un altro nella medesima linea, il Ministero delle comunicazioni, sentite le giustificazioni della Società, potrà revocare la concessione dell'esercizio di detta linea riducendo la sovvenzione globale annua della quota attribuita alla linea stessa. Per le stesse linee quando i viaggi venissero omessi od eseguiti soltanto in parte senza causa di forza maggiore o senza ordine del Ministero delle comunicazioni, oltre alla ritenuta della sovvenzione corrispondente alla percorrenza non eseguita, sarà applicata una multa pari ad un ventesimo della ritenuta. Tuttavia, ai soli effetti del computo del numero dei viaggi annuali, il viaggio sarà considerato compiuto se la percorrenza eseguita risulterà di almeno un terzo di quella stabilita per l'intero viaggio normale.

Per qualunque altra irregolarità non giustificata nella esecuzione degli orari ed itinerari la Società incorrerà in una multa da L. 500 (lire cinquecento) a L. 10.000 (lire diecimila) per viaggio.

Quando, nonostante la ripetuta applicazione della multa sino al massimo contemplato al precedente comma, si verificasse nella stessa linea qualche altra irregolarità dello stesso genere di quella che vi ha dato luogo, il Ministero delle comunicazioni potrà infliggere alla Società una multa la cui misura potrà arrivare sino al quintuplo del massimo sopraindicato.

Salvo casi di forza maggiore dimostrata o di proroga concessa dal Ministro per le comunicazioni, il ritardo frapposto dalla Società alla messa in linea delle navi di nuova costruzione o a rimpiazzare una nave perduta o disadatta alla navigazione, oltre il termine stabilito, sarà punito con una multa di lire una per tonnellata di stazza lorda e per ogni giorno di ritardo.

Nel caso di inosservanza dell'obbligo della divisa da indossare in servizio dai comandanti, dagli ufficiali e dal resto dell'equipaggio, compreso il personale di camera, sarà applicata ogni volta la penalità di L. 30 per il comandante, di L. 15 per ogni ufficiale e di L. 5 per ogni individuo dell'equipaggio, escluso il personale di macchina quando è in servizio.

Nel caso di irregolare applicazione delle tariffe, non dipendente da errore materiale, la Società, oltre alla restituzione all'interessato di quanto è stato percepito in più incorrerà in una multa pari al quintuplo della differenza fra il nolo riscosso e quello che avrebbe dovuto applicare.

Le ritenute e le multe sono applicate dal Ministero delle comunicazioni, il quale delibera dopo aver sentito le giustificazioni della Società.

Contro le deliberazioni del Ministero suddetto non è ammessa azione di qualsiasi specie da parte della Società.

L'ammontare delle ritenute e delle multe sarà prelevato dalla sovvenzione e sussidiariamente dalla cauzione.

Roma, addì 1° febbraio 1939-XVII

p. *Il Ministero delle comunicazioni*
Il direttore generale della Marina mercantile
GIULIO INGIANNI

p. *Il Ministero delle finanze*
Il direttore capo divisione
SALVATORE TUCCI

p. *Il « Lloyd Triestino » - Società anonima di navigazione*
LUIGI RIZZO DI GRADO - LUIGI LOJACONO

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 19 aprile 1939-XVII.
Scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Orio Litta (Milano).

IL DUCE
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Ritenuta la necessità di sottoporre la Cassa rurale ed artigiana di Orio Litta, con sede nel comune di Orio Litta (Milano), alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al capo VII del citato testo unico ed al titolo VII, capo II, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

Gli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Orio Litta, con sede nel comune di Orio Litta (Milano) sono sciolti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 aprile 1939-XVII

MUSSOLINI

(1920)

DECRETO MINISTERIALE 22 aprile 1939-XVII.
Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Treviso.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Ritenuta l'opportunità di adottare eccezionali misure protettive che consentano l'incremento della selvaggina stanziale nella provincia di Treviso;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Treviso ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Fino a tutta l'annata venatoria 1939-40, è vietata la caccia e l'uccellagione, sotto qualsiasi forma, nella zona di Vittorio Veneto (Treviso), della estensione di ettari 1400 circa, delimitata dai seguenti confini:

partendo da quota 572 fra Pian di Sonego e Col Rone, si segue la parte terminale del Ruio Caron; quindi, a quota 800, segue lo sperone a monte di Scarpedal ed entra in Val Scura sempre a quota 800; segue il Ruio Val Scura fino alla sua immissione nel laghetto di Negrisiola in corrispondenza della centrale elettrica di S. Floriano; attraversa nella mezzaria il lago di Negrisiola lungo l'asse maggiore,

segue il canale idroelettrico del Cellina fino al viadotto ferroviario della « Crodetta » indi segue il fiume Meschio fino in corrispondenza di piazza Flaminio; via M. Oro Tandura, piazza S. Andrea, via Dalmazia, via del Carso, costa fino al sanatorio « Duchessa d'Aosta »; strada di Malspiron, Case Carbonera indi la strada vicinale che porta a Case Bibanel; per Case del Buso arriva all'incontro del vallone che scende ad Anzano; risale il vallone stesso, passa per la località Volpere risale la costa tagliando la strada vicinale di Cresta a circa 120 metri a nord di Case Gei; discende quindi fino al torrente Caron in corrispondenza di una stalletta a quota 195; risale il torrente Caron lasciando ad est i centri abitati di Fregona, Mezzavilla, Piai e Sonego, fino a quota 572 fra Piai di Sonego e Col Ronc.

La Commissione venatoria provinciale di Treviso provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 aprile 1939-XVII

Il Ministro: ROSSONI

(1938)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1939-XVII.

Autorizzazione all'Istituto nazionale fascista assistenza dipendenti enti locali ad acquistare un appezzamento di terreno.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Vista la domanda con la quale il presidente dell'Istituto nazionale fascista assistenza dipendenti enti locali chiede di essere autorizzato ad acquistare, per il prezzo di L. 7207, un tratto di terreno di mq. 288,33, sito in comune di Sansepolcro, di proprietà della signora Rita Pasquetti Biozzi, distinto in catasto alla Sezione L. con i numeri 774 e 776, allo scopo di sistemare le adiacenze del Collegio « Regina Elena » di proprietà di detto Istituto;

Vista la deliberazione adottata dalla Giunta esecutiva dell'Istituto medesimo nell'adunanza del 2 febbraio 1938, ratificata dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 30 dicembre 1938;

Ritenuta la utilità e la convenienza dell'acquisto;

Visto l'art. 22 della legge 2 giugno 1930, n. 733, nonchè il regolamento 26 luglio 1896, n. 361;

Decreta:

L'Istituto nazionale fascista assistenza dipendenti enti locali è autorizzato ad acquistare, dalla signora Rita Pasquetti Biozzi, il terreno sopradescritto per il prezzo a corpo di L. 7207 (settemiladuecentosette) e alle condizioni tutte stabilite nella detta deliberazione del 2 febbraio 1938.

Il pubblico ufficiale rogante, all'atto della stipulazione del contratto, accerterà, sotto la sua personale responsabilità, la proprietà e la libertà dell'immobile suddetto, facendone menzione nel rogito.

Il presidente dell'Istituto predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 31 marzo 1939-XVII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(1925)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio di Note fra l'Italia e la Francia relativo a crediti finanziari arretrati

Addì 16 marzo 1939 ha avuto luogo in Roma uno scambio di Note fra il Ministro italiano per gli affari esteri e l'Ambasciatore di Francia in Roma relativo a crediti finanziari arretrati.

Lo scambio di Note è del seguente tenore:

L'AMBASCIATORE DI FRANCIA IN ROMA
AL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI ITALIANO

Rome, le 16 mars 1939.

Monsieur le Ministre,

En me référant aux dispositions de l'article 6 du Protocole additionnel à l'accord du 14 avril 1938 relatif aux transferts de créances financières sur l'Italie, ainsi qu'à l'échange de lettres en date du 14 juin 1938, j'ai l'honneur de vous faire savoir que le Gouvernement français est disposé à prendre les mesures suivantes concernant les marchandises dont l'importation en France est réglée dans les conditions prévues pour le déblocage des créances financières arriérées:

1°) Report jusqu'au 30 juin 1939 de la date limite d'importation des quantités disponibles sur les autorisations d'importation de 24.000 quintaux de marbres bruts (n. 175 du tarif français) ouvertes par l'échange de lettres du 4 juin 1938.

2°) Octroi pour la même marchandise (n. 175 du tarif français) d'une autorisation d'importation supplémentaire de 10.000 quintaux utilisable pour des importations à faire avant le 30 juin 1939.

Il est spécifié que ces deux dispositions 1°) et 2°) ne seront applicables exclusivement que pour les marbres bruts, blanc, ou bleu turquin.

3°) Octroi d'une nouvelle autorisation d'importation de 2.000 quintaux, utilisable pour des importations à faire avant le 30 juin 1939, en ce qui concerne les perles en verre percées et autres vitrifications (n. 358, 4, 5, 6, et 7 du tarif français).

4°) Octroi d'une nouvelle autorisation de 210 quintaux utilisable pour des importations à faire avant le 30 juin 1939, en ce qui concerne les perles en verre percées ou non et autres vitrifications en grains (n. 358, 8 et 9 du tarif français).

5°) Octroi d'une nouvelle autorisation de 2.000 quintaux utilisable pour des importations à faire avant le 30 juin 1939, en ce qui concerne les fleurs et ornements en verre (n. 358, 13 du tarif français).

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma plus haute considération.

ANDRÉ FRANÇOIS PONCET

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI ITALIANO
ALL'AMBASCIATORE DI FRANCIA IN ROMA

Rome, le 16 mars 1939.

Monsieur l'Ambassadeur,

Par Note en date de ce jour Vous avez bien voulu me communiquer ce qui suit:

« En me référant aux dispositions de l'article 6 du Protocole additionnel à l'accord du 14 avril 1938 relatif aux transferts de créances financières sur l'Italie, ainsi qu'à l'échange de lettres en date du 14 juin 1938, j'ai l'honneur de vous faire savoir que le Gouvernement français est disposé à prendre les mesures suivantes concernant les marchandises dont l'importation en France est réglée dans les conditions prévues pour le déblocage des créances financières arriérées:

1°) Report jusqu'au 30 juin 1939 de la date limite d'importation des quantités disponibles sur les autorisations d'importation de 24.000 quintaux de marbres bruts (n. 175 du tarif français) ouvertes par l'échange de lettres du 4 juin 1938.

2°) Octroi pour la même marchandise (n. 175 du tarif français) d'une autorisation d'importation supplémentaire de 10.000 quintaux utilisable pour des importations à faire avant le 30 juin 1939.

Il est spécifié que ces deux dispositions 1°) et 2°) ne seront applicables exclusivement que pour les marbres bruts, blanc, ou bleu turquin.

3°) Octroi d'une nouvelle autorisation d'importation de 2.000 quintaux, utilisable pour des importations à faire avant le 30 juin 1939, en ce qui concerne les perles en verre percées et autres vitrifications (n. 358, 4, 5, 6, et 7 du tarif français).

4°) Octroi d'une nouvelle autorisation de 210 quintaux utilisable pour des importations à faire avant le 30 juin 1939, en ce qui concerne les perles en verre percées ou non et autres vitrifications en grains (n. 358, 8 et 9 du tarif français).

5°) Octroi d'une nouvelle autorisation de 2.000 quintaux utilisable pour des importations à faire avant le 30 juin 1939, en ce qui concerne les fleurs et ornements en verre (n. 358, 13 du tarif français) ».

J'ai l'honneur de confirmer à Votre Excellence que le Gouvernement italien et d'accord sur ce qui précède.

Veuillez agréer, Monsieur l'Ambassadeur, les assurances de ma plus haute considération.

CIANO

(1931)

Concessioni di exequatur

In data 20 marzo 1939-XVII è stato concesso l'exequatur al signor Alfredo Czibulinski, console di Germania a Palermo.

(1945)

In data 28 marzo u. s. è stato concesso l'exequatur al signor Armando Montevecchi, vice console onorario di Norvegia.

(1946)

In data 20 marzo 1939-XVII è stato concesso l'exequatur al signor Mohamed Mohamed el-Said Matar Eff. console generale d'Egitto a Napoli.

(1947)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli N. 92

del 24 aprile 1939-XVII.

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	88,95
Francia (Franco)	50,35
Svizzera (Franco)	426,25
Argentina (Peso carta)	4,40
Belgio (Belga)	3,195
Canadà (Dollaro)	18,91
Danimarca (Corona)	3,9705
Germania (Reichsmark)	7,6205
Norvegia (Corona)	4,4695
Olanda (Fiorino)	10,0875
Polonia (Zloty)	358,50
Portogallo (Scudo)	0,8073
Svezia (Corona)	4,58
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	22,85
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	4,8733
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,23
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,6236
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,10
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing)	439,56
Rendita 3.50 % (1906)	71,925
Id. 3,50 % (1902)	70,075
Id. 3.00 % Lordo	49,825
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	66,625
Id. Id 5 % (1936)	91,65
Rendita 5 % (1935)	91,45
Obbligazioni Venezie 3.50 %	89,775
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	100,15
Id. Id. 5 % Id. 1941	101.125
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	90,125
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	90,30
Id. Id. 5 % - Id. 1944	96,225

ISTITUTO PER IL CREDITO NAVALE

Preavviso riguardante l'estrazione di titoli rappresentanti obbligazioni Serie speciale 5 %, obbligazioni 6,50 % Serie ordinaria (1ª emissione) ed obbligazioni 6,50 % Serie speciale « Società Italia » (Flotte riunite Cosulich - Lloyd Sabaudo - Navigazione Generale).

Si notifica che il giorno 15 maggio 1939-XVII, incominciando alle ore 9, si procederà, presso la sede dell'Istituto, in via Vittorio Veneto 89, alle seguenti operazioni:

a) *In ordine alle obbligazioni « Serie speciale 5 % ».*

Annullamento di n. 13.336 obbligazioni per il capitale nominale di L. 6.668.000, rappresentate da 166 titoli unitari, 300 titoli quintupli, 667 decupli e da 200 titoli di 25 obbligazioni, costituenti la quota da ammortizzare sulla suindicata Serie speciale nel 1° semestre 1939, in base al piano di ammortamento della serie stessa.

L'estinzione delle suddette n 13.336 obbligazioni, acquistate sul mercato, viene effettuata in luogo del sorteggio a norma delle condizioni d'emissione riportate a tergo di titoli.

b) *In ordine alle obbligazioni 6,50 % « Serie ordinaria » — (1ª emissione).*

1) Distruzione di titoli al portatore sorteggiati nelle precedenti estrazioni e rimborsati dal 1° luglio al 31 dicembre 1938-XVII.

2) Estrazione a sorte di n. 586 titoli di dieci obbligazioni rappresentanti 5860 obbligazioni per nominali L. 2.930.000.

c) *In ordine alle obbligazioni 6,50 % Serie speciale « Società Italia » (Flotte riunite Cosulich - Lloyd Sabaudo - Navigazione Generale).*

1) Distruzione di titoli al portatore sorteggiati nelle precedenti estrazioni e rimborsati dal 1° luglio al 31 dicembre 1938-XVII.

2) Estrazione a sorte dei seguenti titoli:

N. 385 titoli di una obbligazione
» 403 » » cinque obbligazioni
» 1058 » » dieci obbligazioni
» 404 » » venticinque obbligazioni e così:

in totale n. 2250 titoli per n. 23.080 obbligazioni; pari a nominali L. 11.540.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 24 aprile 1939-XVII

Il presidente: A. BENEDUCE

(1942)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del commissario straordinario e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Orio Litta (Milano).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto di pari data del DUCE, Presidente del Comitato dei Ministri, che dispone lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Orio Litta, con sede nel comune di Orio Litta (Milano);

Dispone:

Il cav. uff. rag. Francesco Luccini fu Carlo è nominato commissario straordinario per l'amministrazione della Cassa rurale ed artigiana di Orio Litta, avente sede nel comune di Orio Litta (Milano), ed i signori rag. Torquato Colombo di Federico, Virginio Dragoni fu Giovanni ed Ermanno Parisio di Pietro sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa stessa, con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VII del testo unico delle leggi sull'or-

dinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 aprile 1939-XVII

V. AZZOLINI

(1921)

CONCORSI

MINISTERO DELLA MARINA

Concorso a 17 posti di capotecnico aggiunto nel personale civile tecnico per le Direzioni armi e armamenti navali

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER LA MARINA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;
Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587;
Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116;
Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163;
Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176;
Visto il R. decreto 4 gennaio 1930, n. 39;
Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111;
Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172;
Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100;
Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542;
Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179;
Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728;
Visto il R. decreto-legge 5 dicembre 1938, n. 2011;
Vista l'autorizzazione concessa con il foglio della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 4991-9.1-1.3.1 dell'11 febbraio 1939-XVII;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 17 posti di capotecnico aggiunto nel personale civile tecnico per le Direzioni armi e armamenti navali con l'annuo stipendio ed il supplemento di servizio attivo inerenti al grado 11°, gruppo *B*, dell'ordinamento gerarchico, divisi fra le seguenti specialità:

Specialità	elettromeccanici	n. 1
»	congegnatori artiglieri	» 5
»	ottici-fotografi	» 1
»	idrofonisti	» 1
»	congegnatori siluristi	» 5
»	attrezzatori	» 1
»	congegnatori elettricisti	» 1
»	artificieri	» 1
»	calcolatori di balipedio	» 1
	Totale	n. 17

Qualora il numero dei posti messi a concorso per una delle specialità non fosse ricoperto per mancanza di concorrenti o di candidati idonei nella rispettiva graduatoria, i concorrenti per altre specialità che fossero risultati idonei ma non compresi nei vincitori del concorso potranno ottenere la nomina, nell'ordine di apposita graduatoria generale, ai posti vacanti, salvi, in questo caso, i diritti dei candidati idonei che si trovino nelle condizioni indicate dal successivo art. 9.

Art. 2.

Al concorso possono partecipare i candidati italiani di razza non ebraica che siano iscritti al Partito Nazionale Fascista o alla Gioventù italiana del Littorio o ai Gruppi universitari fascisti, siano in possesso del diploma di licenza di istituto nautico o di istituto tecnico (sezione fisico-matematica del vecchio ordinamento, industriale, o agrimensura) o di istituto industriale o di liceo scientifico, i quali alla data del presente decreto abbiano compiuto l'età di anni 18 e non sorpassato quella di anni 31.

Detto limite massimo di età è elevato:

ad anni 36, per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre al 5 maggio 1936, oppure che, in servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936, abbiano partecipato alle relative operazioni militari;

ad anni 39 per coloro che siano invalidi di guerra o per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero o che siano decorati al valor militare o promossi di grado militare per merito di guerra.

Per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione prima del 28 ottobre 1922 nonchè per i feriti in possesso del brevetto di ferito per la causa fascista per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925, che risultino iscritti ininterrottamente ai Fasci di combattimento dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, il detto limite massimo è elevato di quattro anni. Tale beneficio non si cumula con quello previsto dall'art. 3 del decreto 17 dicembre 1932, del Capo del Governo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 dicembre 1932, ma è concesso in aggiunta a quello eventualmente spettante ai candidati a' termini del secondo comma del presente articolo.

Il limite massimo di anni 31 di età è elevato anche:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste dal secondo e terzo comma del presente articolo purchè complessivamente non si superino i quarantacinque anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del presente bando già rivestono la qualifica di impiegato statale di ruolo e per quelli attualmente appartenenti al personale civile non di ruolo che alla data del 4 febbraio 1937 avevano già prestato servizio in tale qualità da almeno due anni presso le Amministrazioni statali, eccettuata quella ferroviaria. Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio per gli obblighi militari.

Il candidato dovrà possedere la necessaria attitudine fisica che sarà accertata all'atto della sua presentazione agli esami mediante visita medica inappellabile eseguita da ufficiali medici.

Da tale visita medica saranno esentati i concorrenti invalidi di guerra i quali verranno sottoposti a visita sanitaria dal Collegio medico di cui all'art. 30 del regolamento approvato con R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, riguardante l'applicazione della legge 21 agosto 1921, n. 1312, per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra.

Il Ministero è giudice dell'ammissibilità o meno degli aspiranti indipendentemente dai requisiti e dai documenti prescritti, esso si riserva la facoltà di escluderli dal concorso con provvedimento non motivato e insindacabile.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 6 dovranno pervenire al Ministero della marina (Direzione generale dei personali civili ed affari generali - Divisione personali civili - Sezione 2ª), non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Non saranno prese in considerazione quelle istanze che nel termine suddetto non siano state corredate di tutti i documenti richiesti ai commi seguenti. Tuttavia l'Amministrazione potrà concedere in via eccezionale un termine ulteriore per regolarizzarne la documentazione.

Nella domanda gli aspiranti dovranno indicare:

a) il loro preciso recapito;

b) i documenti annessi alla domanda;

c) le specialità per le quali intendono concorrere;

d) che accettano qualsiasi destinazione comprese le Colonie dell'Africa Italiana e i Possedimenti dell'Egeo,

e) le prove facoltative di lingua straniera che intendono sostenere.

I candidati dovranno inoltre dichiarare, sotto la loro personale responsabilità, di non appartenere alla razza ebraica.

I candidati che vengono in possesso, dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, di nuovi titoli preferenziali, sono tenuti a presentare i documenti che comprovino i titoli stessi prima di sostenere la prova orale, sempre che vi siano ammessi.

Le domande degli invalidi di guerra, per la causa nazionale, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale e per le operazioni belliche compiute in servizio militare non isolato all'estero, debitamente documentate dovranno pervenire al Ministero per il tramite della sede centrale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra, la quale dovrà unire il certificato di invalidità agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Art. 4.

A corredo delle domande di ammissione dovranno essere uniti seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato comprovante l'iscrizione del candidato al Partito Nazionale Fascista o ai Gruppi universitari fascisti o alla Gioventù italiana del Littorio. Detto certificato, rilasciato dal segretario federale della Federazione fascista della Provincia in cui ha domicilio il candidato, deve contenere l'indicazione della data di iscrizione. La iscrizione non è richiesta pei mutilati o invalidi di guerra.

Per i candidati iscritti al P.N.F. da data anteriore al 28 ottobre 1922 senza interruzione il certificato anzidetto dovrà essere ratificato da S. E. il Segretario del Partito o da uno dei Vice-segretari del Partito stesso.

I feriti per la causa fascista dovranno allegare anche il relativo brevetto.

Gli italiani non regnicoli dovranno produrre un certificato di iscrizione ai Fasci italiani all'estero, redatto su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato, ovvero dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Per i cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica i certificati di appartenenza al P.N.F. dovranno essere firmati dal Segretario del P.F.S. e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri; mentre quelli rilasciati a cittadini sammarinesi residenti nel Regno, saranno firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza.

I certificati di iscrizione ante-Marcia su Roma, dovranno, comunque, avere il visto di ratifica di S. E. il Segretario del P.N.F. o da un Vice-segretario;

3) certificato di cittadinanza italiana.

Agli effetti del presente decreto, sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4) certificato generale del casellario giudiziario;

5) certificato di buona condotta morale, civile e politica, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede;

6) diploma originale o copia autenticata del titolo di studio indicato nel primo comma del precedente art. 2.

Non saranno ritenuti sufficienti i certificati;

7) copia dello stato di servizio militare con l'annotazione delle benemerenze di guerra per gli aspiranti ex-combattenti o che abbiano preso parte, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, o che, in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936, abbiano partecipato alle relative operazioni militari, o che rivestano la qualità di invalidi di guerra o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, o che siano divenuti invalidi in dipendenza di operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero.

Coloro che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918 proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dall'autorità marittima competente.

Gli orfani dei caduti o per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero e i figli degli invalidi di guerra o degli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o degli invalidi in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero dovranno produrre un certificato comprovante tale loro qualità, da rilasciarsi dal podestà del Comune di loro abituale residenza;

8) fotografia di data recente del candidato con la sua firma autenticata dal podestà o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario del quale, in tale caso, dovranno essere segnalati gli estremi;

9) certificato di matrimonio per i candidati coniugati oltre allo stato di famiglia per quelli che abbiano figli viventi. I candidati celibi dovranno allegare apposita dichiarazione.

Art. 5.

La domanda e i documenti devono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e debitamente legalizzati. Quelli indicati ai nn. 2, 3, 4 e 5 dell'art. 4 devono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

Gli aspiranti che provino con la copia del foglio matricolare di servizio di essere impiegati di ruolo in servizio attivo civile in una Amministrazione dello Stato o ufficiali delle Forze armate dello Stato in servizio permanente effettivo (ad esclusione, quindi, degli ufficiali di complemento), potranno esimersi dal presentare i documenti indicati ai nn. 1, 3, 4 e 5, salvo sempre al Ministero il diritto di chiederne l'esibizione.

I candidati che risiedono all'estero o nelle Colonie potranno presentare in termine la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti rispettivamente almeno 5 e 10 giorni prima dell'inizio delle prove scritte la cui data sarà loro comunicata dal Ministero.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età che deve sussistere alla data del presente bando di concorso.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice verrà nominata dal Ministero della marina e sarà così composta:

Presidente: un ufficiale ammiraglio o generale A.N. o capitano di vascello o colonnello A.N. ;

Membri: due ufficiali superiori A.N., due funzionari della carriera amministrativa di cui uno di grado non inferiore all'8°, un funzionario del personale civile tecnico per ciascuna specialità.

Le funzioni di segretario saranno espletate dal funzionario di carriera amministrativa, membro della Commissione, meno elevato in grado.

Art. 7.

Gli esami consisteranno in prove scritte, pratiche, grafiche e orali giusta il programma annesso al presente decreto.

Essi avranno luogo in Roma e le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno indicati con successivo decreto con le modalità di cui agli articoli 34, 35, 36, 37, 38 e 39 del R. decreto n. 2960 del 30 dicembre 1923, circa le disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato.

Art. 8.

Per ciascuna prova così scritta come orale, la Commissione dispone di 10 punti.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte, una media di 7 decimi e non meno di 6 decimi in ciascuna di esse.

La prova orale per ciascuna materia non si intende superata se il candidato non abbia riportato almeno 6 decimi.

La classificazione dei candidati in graduatoria viene fatta moltiplicando i punti di ciascuna prova per il relativo coefficiente, sommando i prodotti così ottenuti e rapportando infine la somma totale in ventesimi. Per la matematica il prodotto anzidetto è ottenuto moltiplicando la media dei punti riportati nelle due prove (orale e scritta) per il relativo coefficiente.

A parità di punti saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, integrato dai Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n 2111, 2 giugno 1936, n. 1172, e 21 ottobre 1937, n. 2179.

Art. 9.

Nel conferimento dei posti messi a concorso saranno osservate le disposizioni contenute:

a) nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, nella legge 24 marzo 1930, n. 454, nell'art. 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, e nell'art. 3 del R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, rispettivamente a favore degli invalidi di guerra, degli invalidi della causa nazionale, degli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale e degli invalidi in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero;

b) nell'art. 20 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, negli articoli 7 e 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, nell'articolo unico del R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, e nell'art. 4 del R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, rispettivamente a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18 e di coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 e di coloro che in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936, abbiano partecipato alle relative operazioni militari;

c) nell'art. 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, nell'art. 1 della legge 12 giugno 1931, n. 777, negli articoli 2 e 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, e nell'art. 3 del R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, rispettivamente a favore degli orfani dei caduti in guerra, degli orfani dei caduti per la causa nazionale, degli orfani dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, o degli orfani dei cittadini che, in servizio militare non isolato all'estero sono caduti in dipendenza delle relative operazioni militari;

d) nell'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, a favore di coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922.

Art. 10.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, abbiano dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno definitivamente confermati nell'impiego con l'annuo stipendio iniziale stabilito pel grado 11° del gruppo *B*.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento non siano ritenuti, a giudizio del Consiglio di amministrazione, meritevoli di conferma, saranno licenziati senza diritto ad alcun indennizzo, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prolungare l'esperimento per altri sei mesi.

Art. 11.

Durante il periodo di esperimento verrà corrisposto agli assunti in servizio un assegno mensile nella misura di L. 700 lorde oltre l'eventuale aggiunta di famiglia nella misura stabilita per il personale di ruolo. Il personale proveniente da altri ruoli, conserva durante il periodo di prova, lo stipendio di cui fosse eventualmente provvisto e la eventuale aggiunta di famiglia, nonchè il supplemento di servizio attivo. Se però il grado ricoperto sia superiore a quello iniziale del nuovo ruolo, compete il supplemento di servizio attivo inerente al nuovo grado.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 aprile 1939-XVII

p. *Il Ministro*: CAVAGNARI

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI CONCORSO

N. delle materie	MATERIE DEGLI ESAMI	Coefficiente (2)	Se l'esame è scritto orale o pratico
1	Composizione italiana	1	Scritto (1)
2	Matematica	2	Scritto (1) e orale
3	Disegno	2	Grafico (1)
4	Fisica od elementi di chimica . . .	2	Orale
5	Tecnologia, nozioni speciali ed elementi di macchine	3	Orale
6	Nozioni amministrative, corporative e di statistica	1	Orale
7	Prova facoltativa di lingua straniera	—	Scritta (3)

(1) La durata delle prove scritte e grafiche è fissata in 6 ore e deve computarsi dal momento in cui ha termine l'assegnazione dei temi.

(2) Il coefficiente si applica unicamente per la formazione della graduatoria; non se ne tiene conto per gli effetti di cui al primo comma dell'art. 39 del R. D. 30 dicembre 1923, n. 2960.

(3) Durata da fissarsi dalla Commissione.

MATERIA n. 1.

Composizione italiana.

Svolgere un tema di carattere generale narrativo o descrittivo dimostrando di saper esprimere le proprie idee in forma ordinata, chiara e corretta.

MATERIA n. 2.

Matematica.

a) Prova scritta:

Risoluzione di un problema di algebra e di uno di geometria o di trigonometria in base ai programmi sottoindicati.

b) Prova orale.

Aritmetica ed algebra:

1) Sistema metrico decimale e altri sistemi più comuni. Misure di lunghezza, di superficie, di volume, di capacità, di peso e di pressione.

2) Numeri complessi e relative quattro operazioni fondamentali con tali numeri.

3) Proporzionalità fra le grandezze; regola del tre semplice e del tre composto.

4) Nozioni fondamentali di algebra. Monomi e polinomi, operazioni relative. Binomio di Newton.

5) Generalità sulla teoria elementare delle equazioni. Risoluzione delle equazioni di 1° grado ad una incognita.

6) Sistemi di equazioni di 1° grado; problemi relativi.

7) Equazioni di 2° grado o ad esso riducibili. Problemi relativi.

8) Sistemi di equazioni di grado superiore al primo: problemi relativi.

9) Progressioni aritmetiche e geometriche: problemi relativi. Logaritmi neperiani e decimali: proprietà, impiego delle tavole; conversione da uno all'altro sistema.

10) Coordinate cartesiane e polari nel piano e nello spazio. Rappresentazione delle funzioni. Equazioni della retta e della curva di 2° grado (circonferenza, elisse, iperbole, parabola).

11) Interpolazione. Principio fondamentale. Differenze successive: interpolazione in tavole a semplice e a doppia entrata.

12) Regolo logaritmico: suo uso. Macchine calcolatrici.

Geometria piana:

1) Nozioni preliminari: rette, angoli, costruzioni di angoli, rette perpendicolari, oblique, parallele; proprietà e teoremi principali.

2) Misura degli angoli (gradi sessagesimali, centesimali, sessadecimali, misura in radianti e in millesimi) relativi problemi. Misura delle rette.

3) Triangoli: proprietà principali (altezze, mediane, circoli inscritti e circoscritti) casi di eguaglianza.

4) Circonferenza. Proprietà. Posizione relativa di rette e di circonferenze. Angoli al centro e inscritti. Poligoni inscrivibili e circoscrivibili, poligoni regolari.

5) Teoremi di Pitagora e di Talete. Similitudine di figure piane. Proporzioni fra grandezze.

6) Elisse, iperbole e parabola. Definizione, tracciamento, proprietà fondamentali.

7) Aree delle figure piane. Misure relative al circolo e alle sue parti.

8) Integrazione grafica dell'area delle figure piane.

Geometria solida:

1) Rette e piani nello spazio. Angoli diedri e loro misura.

2) Nozioni sui poliedri e particolarmente sul prisma, parallelepipedo e piramide.

3) Nozioni sul cono, cilindro e sfera.

4) Solidi di rivoluzione: paraboloide, elissoide, iperboloide; ogiva.

5) Nozioni sulla equivalenza dei poliedri.

6) Misura della superficie e dei volumi dei solidi più comuni.

Trigonometria:

1) Funzioni trigonometriche. Definizioni. Relazioni fra di esse. Identità ed equazioni trigonometriche nei casi più semplici.

2) Tavole trigonometriche. Loro costruzione. Tavole logaritmico-trigonometriche. Loro uso.

3) Trigonometria piana. Relazioni fondamentali. Risoluzione di triangoli rettangoli ed obliquangoli. Problemi.

4) Trigonometria sferica. Relazioni fondamentali. Risoluzione di triangoli rettangoli ed obliquangoli.

Geometria descrittiva:

Nozioni fondamentali. Proiezioni ortogonali. Problemi riguardanti punti, rette, piani, sviluppi e intersezioni di solidi regolari.

MATERIA n. 3.

Disegno.

Prova grafica: Eseguire dal vero a matita in iscala assegnata dalla Commissione il disegno quotato di un congegno od organo di macchina.

MATERIA n. 4.

Fisica ed elementi di chimica.

Fisica:

Elementi di meccanica:

1) Nozioni sui movimenti dei corpi. Velocità ed accelerazione. Composizione dei movimenti.

2) Forze, composizione delle forze. Coppie, composizione delle coppie.

3) Corpi solidi rigidi. Macchine semplici.

4) Gravità, centro di gravità, caduta dei gravi liberi e sopra un piano inclinato. Pendolo.

5) Lavoro e potenza. Energia di moto e di posizione. Conservazione dell'energia.

6) Moto circolare uniforme. Moto sinusoidale.

7) Momento statico e momento d'inerzia. Definizioni e calcoli nei casi più semplici.

Idrostatica:

8) Corpi liquidi. Pressione all'interno e alla superficie. Principio di Archimede e sue applicazioni.

Aerostatica:

9) Corpi aeriformi. Pressione e loro misura. Barometro. Macchine pneumatiche e pompe.

10) Resistenza dell'aria al moto dei corpi. Trattamento elementare del problema.

Ottica:

11) Luce e sua propagazione. Intensità della luce e sua misura.

12) Riflessione della luce. Specchi piani e sferici. Rifrazione della luce; Prismi e lenti, cannocchiali e microscopi. Cenni di spettroscopia.

Acustica:

13) Definizioni fondamentali. Velocità del suono: sua misura e cause che la modificano.

Elettricità:

14) Definizioni fondamentali.

15) Elettrostatica.

16) Elettrodinamica.

17) Correnti continue ed alternate. Definizioni e formule principali.

18) Pile. Accumulatori.

19) Macchine elettriche a corrente continua ed alternata.

20) Principali strumenti di misura.

Meteorologia:

21) Temperatura: mezzi di misura.

22) Pressione atmosferica: mezzi di misura.

23) Umidità atmosferica: mezzi di misura.

24) Densità dell'aria: formule relative.

25) Fenomeni atmosferici.

26) Il vento: sua misura, sua variabilità con la quota.

Elementi di chimica:

1) Cenni sui vari fenomeni naturali.

2) Leggi delle combinazioni. Equivalenti chimici. Ipotesi atomica e molecolare.

3) Pesi atomici e pesi molecolari.

4) Simboli e formule. Equazioni. Regole di nomenclatura.

5) Ossigeno e azoto. Aria atmosferica. Combustione. Fiamma.

6) Azono e acqua ossigenata.

7) Cloro e acido cloridrico.

8) Zolfo e idrogeno solforato. Acido solforoso e solforico.

9) Ammoniaca, acidi nitroso e nitrico.

10) Fosforo ed acidi fosforici, fosfati e perfosfati.

11) Carbonio e salicio e loro composti ossigenati.

12) Generalità sui metalli e sulle leghe.

13) Provenienza, caratteri, applicazioni dei metalli più importanti.

14) Ossidi, idrati e sali notevoli.

MATERIA N. 5.

Tecnologia, nozioni speciali ed elementi di macchine.

Specialità congegnatori elettromeccanici.

1) Principali materiali impiegati nella costruzione delle macchine. Loro caratteri. Cenni sommari sulla provenienza e sui processi per ricavare dal minerale i principali metalli usati per la costruzione delle macchine.

Cenni sulla metallurgia del ferro, della ghisa e dell'acciaio. Varie specie di acciaio. Acciai comuni. Acciai speciali. Acciai rapidi. Acciai inossidabili. Tempera. Cementazione. Leghe metalliche più usate. Loro caratteri ed applicazioni.

2) Resistenza dei materiali. Azioni deformanti. Flessione. Compressione. Trazione. Torsione. Solidi caricati di punta. Molle e piastre. Momenti di inerzia e momenti resistenti. Applicazioni di calcoli per casi semplici. Prove meccaniche di materiali. Limite di elasticità. Carichi di sicurezza e di rottura. Resistenza. Durezza. Principali macchine per prove di metalli.

3) Nozioni particolareggiate sulle principali macchine operatrici impiegate per la lavorazione dei metalli e del legno. Torni, Fresatrici. Pialle. Limatrici. Trapani. Alesatrici. Barenatrici. Rettifiche, ecc. Cenni sulle trasmissioni di movimento delle macchine operatrici e norme per la relativa condotta e conservazione.

4) Tracciamento delle parti da costruire. Piano di tracciamento ed utensili ed attrezzi relativi. Strumenti usati per misurazioni e controllo durante la lavorazione meccanica ed il montaggio delle macchine. Strumenti di misura a divisione decimale, cinquantesimale e centesimale. Regole e dati pratici per la compilazione dei preventivi.

5) Organi delle macchine. Bulloni e viti. Vari sistemi di filettature. Resistenza dei bulloni. Effetti delle vibrazioni sui collegamenti a viti e bulloni. Sistemi per assicurare il serraggio delle viti e bulloni di organi soggetti a scosse e vibrazioni.

Collegamenti degli organi delle macchine. Collegamenti a chiavetta. Coppiglie. Bielle. Giunti fissi. Accoppiatoi per alberi. Giunti mobili. Innesti a dente, a frizione, elettromeccanici. Giunto di Cardano, di Holdan, a snodo, a bicchiere. Alberi di trasmissione. Supporti. Cuscinetti a bronzine, a sfere, portanti, di spinta. Attrito nei perni. Lubrificazione. Ruote dentate. Generalità. Vari tipi di dentatura. Profili. Tracciatura pratica di ruote a denti epi-cicloidali di assortimento. Diametro primitivo. Passo. Modulo. Sforzo periferico di una ruota dentata. Problemi semplici relativi. Ruote dentate a denti elicoidali e viti senza fine. Ruote coniche. Ingranaggi silenziosi. Costruzioni degli ingranaggi. Fresatrici universali. Macchine speciali per la costruzione delle ruote dentate.

Raggruppamenti degli ingranaggi. Rapporti di trasformazione. Riduttori e moltiplicatori di velocità ad ingranaggi. Gruppo differenziale piano, cilindrico, conico.

6) Apparecchi di sollevamento. Paranco differenziale: a vite elicoidale, ad ingranaggio. Grue a colonna, a ponte. Martinetti a vite, idraulici. Argano. Verricello. Piano inclinato.

7) Nozioni di fonderia. Modelli. Formatura e staffatura. Forni di fusione. Cubilotti. Forni a riverbero, a crogiolo, elettrici. Cenni sulle terre da fonderia. Finitura dei getti.

8) Ferri laminati e profilati. Chiodature. Ribattitura. Calafataggio. Utensili pneumatici. Martello e scalpello pneumatico. Trapano pneumatico. Schema generale di piccolo impianto per azionare utensili pneumatici. Saldatura ossiacetilenica ed elettrica.

9) Corrente continua e corrente alternata: principii e leggi fondamentali.

Macchine elettriche a corrente continua ed a corrente alternata. Schemi e particolari costruttivi.

Trasformatori statici e trasformatori rotanti.

Pile. Accumulatori. Valvole. Interruttori. Teleruttori. Quadri di distribuzione.

Principali strumenti elettrici di misura. Regolatori di tensione. Elettromagneti. Materiali isolati. Scelta dei conduttori e calcoli relativi alle condutture. Cavi armati.

10) Elementi fondamentali di cinematica. Moto uniforme. Moto vario. Moto oscillatorio. Velocità ed accelerazione. Moto relativo. Rappresentazione grafica.

Formula del pendolo. Cenno sui giroscopi.

11) Cognizioni particolareggiate sulla organizzazione delle officine elettromeccaniche. Principali norme per prevenire gli infortuni sul lavoro. Norme di pronto soccorso in caso di infortunio.

Congegnatori artiglieri.

1) Resistenza dei materiali. Azioni deformanti. Trazione. Compressione. Taglio. Flessione. Azioni combinate. Molle e piastre.

2) Cenno sommario sulla provenienza e sui processi per ricavare dal minerale i vari metalli usati nelle costruzioni meccaniche di competenza delle D.A.A.N. Cenni sulla metallurgia del ferro, della ghisa e dell'acciaio. Varie specie di acciaio (acciai comuni, acciai speciali, ternari e quaternari). Tempera. Cementazione. Nitrurazione. Nozioni di fonderia e sulla costruzione delle leghe metalliche.

3) Provenienza, caratteri, applicazione dei metalli più importanti oltre l'acciaio. Deformazione dei metalli. Limiti di elasticità. Carichi di sicurezza e rottura. Resilienza. Coefficiente di durezza.

4) Nozioni generali sui diversi metodi di lavorazioni meccaniche ed impiego delle varie macchine utensili più comuni. Specialmente per quanto riguarda alla costruzione dei cannoni e degli affusti.

5) Principii elementari sui quali si basano le macchine idrauliche e cenni sul funzionamento delle macchine idrauliche più comuni.

6) Principii elementari sui quali si basano i compressori e le macchine ad aria compressa in generale, con applicazioni nelle lavorazioni dei metalli.

7) Cenni sui principali esplosivi impiegati nelle armi da fuoco.

8) Cenni descrittivi degli apparecchi ottici più correnti nell'impiego delle artiglierie.

9) Cognizioni sommarie sull'organizzazione di officine meccaniche; distribuzione dell'energia, computi di costo della mano d'opera e di spese generali per le lavorazioni. Principali strumenti usati per il controllo delle lavorazioni meccaniche.

Ottici-fotografi.

Fisica e fisica-ottica:

Radiazioni luminose. Spettro dei corpi. Immagini virtuali. Formazione delle immagini.
Lenti e sistemi di lenti. Ricerca del fuoco nei diversi tipi di lenti.
Nozioni elementari sulle proprietà degli obbiettivi e degli oculari.

Prismi:

Riflessione e rifrazione. Specchi piani e sferici. Cannocchiali e microscopi
Elementi di fotometria e di illuminazione. Corpi opachi e trasparenti.

Fotografia:

Generalità sulla fotografia e apparecchi fotografici. Camera oscura. Cinematografia.
Processo negativo. Lastre e pellicole. Sensibilizzazione. Elementi di sensitometria.
Processo negativo. Ingrandimento.
Studio di filtri nelle diverse condizioni di presa.
Nozioni elementari sulla fotografia a colori. Diversi tipi di stampa.
Bromografi e materiali accessori per laboratori fotografici.

Idrofonisti.

1) Materiali principali ed ausiliari adoperati nelle officine. Loro produzione, quantità e difetti, loro impiego, nelle varie opere.

2) Utensili delle varie macchine operatrici. Loro forma più conveniente per la buona lavorazione. Acciai speciali per utensili, processi di tempere più usati.

3) Principali macchine utensili delle officine meccaniche, descrizione dei loro organi di movimento e dei dispositivi speciali.

4) Viti, ruote dentate, giunti, innesti, freni, trasformazioni di movimenti, molle, leve.

5) Paranchi, verricelli, argani, gru, martinetti, torchi idraulici.

6) Deformazioni, limiti di elasticità, carichi di sicurezza e di rottura.

7) Trazione, compressione, taglio, flessione, torsione.

8) Solidi soggetti a forze diverse. Equilibrio di forze, diagramma delle forze.

9) Oscillazioni elastiche, periodo, frequenza, velocità di propagazione. Lunghezza d'onda. Caratteri distintivi dei suoni. Suoni e rumori. Ultrasuoni e presuoni. Modulazione. Ritmo.

10) Fondamentale e armoniche di un suono. Composizione di più oscillazioni elastiche. Risonanza. Interferenza. Battimenti, attenuazione.

11) Dissipazione dell'energia sonora. Viscosità. Decremento o smorzamento, energia irradiata, riflessione, ecc. riflessione totale, refrazione, diffrazione, schermo acustico, passaggio del suono dall'acqua all'aria e viceversa. Influenza della stratificazione della temperatura nell'acqua di mare, eco diffusa, miraggio sonoro.

12) Orecchio umano. Principio biauricolare. Selettività uditiva. Principio del rapporto fra velocità del mobile e quella del raggio acustico. Onde stazionarie.

13) Fungo sonoro. Leva acustica. Quando un corpo vibrante può considerarsi aperiodico. Fedeltà di riproduzione di un suono. Determinazione della posizione di una sorgente sonora o di un ostacolo. Polarizzazione delle onde elastiche in un piano od in un fascio.

14) Fenomeno piezo-elettrico. Risuonatori piezo-elettrici. Motori fonici e cronografi per la misurazione idrofonica di distanze o profondità.

15) Microfoni a polverino. Microfoni elettromagnetici e elettrodinamici. Telefoni, valvole joniche, amplificatori modulatori.

16) Segnalazione subacquea, cenni sui vari tipi di trasmettitori adoperati.

17) Scandaglio acustico. Bombetta per scandaglio. Scandaglio ed eco con suoni e ultrasuoni.

18) Ricevitori di rumori subacquei. Cenni sui principali tipi.

Specialità siluristi.

1) Generalità sui siluri. Conoscenza particolareggiata di tutti i tipi di siluri in servizio. Centro di gravità e carena dei siluri. Modo di determinarlo. Centro di gravità della testa. Stabilità e modo di determinarla. Testa di guerra. Effetto massimo della esplosione. Acciarino minimo. Urto necessario per il suo funzionamento.

2) Verifiche in officina delle varie parti del siluro. Pressatura. Bilanciamento, ecc. Difetti più frequenti che si verificano sulle armi. Modo di eliminarli.

3) Traiettoria del siluro. Inconvenienti che si manifestano nei lanci. Inerzia girostatica. Processione girostatica.

Attrezzatori.

Nozioni sulle qualità dei cordami, sulla loro resistenza e sulle prove alle quali vengono sottoposti. Regole e dati pratici per la compilazione di perizie e di specificazioni di materiali. Nozioni ragionate sui vari sistemi di alberatura, attrezzatura, e velatura delle Regie navi di ogni classe e dei palischermi, e sulle parti principali ed accessorie dell'attrezzatura. Nozioni ragionate sui servizi marinareschi nelle Regie navi armate e sulle disposizioni necessarie per essi e specialmente per quello degli ormeggi e dei palischermi. Regole per le visite dei padiglioni sulle Regie navi. Nozioni ragionate sulle manovre di forza e sull'impiego degli attrezzi marinareschi di ogni specie. Nozioni ragionate sui lavori di attrezzatura relative alla formazione di invasature ed alle operazioni di varo e di alaggio. Nozioni ragionate sulle condizioni di ormeggiamento delle navi nei porti o nelle darsene, o sulle operazioni marinaresche pei movimenti di grosse navi nelle darsene, nei bacini di carenaggio, ecc.

Congegnatori elettricisti.

Nozioni sui materiali principali ed ausiliari impiegati nella costruzione, riparazione e sistemazione dei materiali elettrici, sia a bordo che a terra, sulla loro qualità e sul loro impiego nelle varie opere. Regole e dati pratici per la compilazione di perizie e di specificazioni di materiali. Cenni sulle caldaie a vapore e meccanismi ausiliari sui motori a combustione interna e sul loro funzionamento.

Cenni sulle principali macchine operatrici delle varie officine sugli attrezzi e sui mezzi di lavoro, sulle trasmissioni di movimento e sulle cautele necessarie per la relativa condotta e conservazione. Nozioni sulla resistenza dei materiali; azioni deformanti, trazione, compressione, taglio, flessione, torsione, azioni combinate. Applicazione per casi semplici di parti di macchine. Calcolo degli alberi soggetti a torsione.

Campo magnetico. Corpi diamagnetici e paramagnetici. Isteresi. Energia dissipata per isteresi. Corrente elettrica continua. Legge di Ohm, legge di Joule e loro applicazioni. Elementi dai quali dipende la corrente. Resistenza dei conduttori e sua misura. Induzione elettomagnetica. Forza elettromotrice indotta. Coefficiente di induzione mutua e di autoinduzione. Correnti di Foucault.

Capacità elettrica dei conduttori. Condensatori. Oscillazioni elettriche. Corrente elettrica alternata. Corrente alternata polifase. Campo magnetico rotante. Trasformazione di energia chimica in energia elettrica e viceversa. Pila ed accumulatori. Loro aggruppamento e funzionamento. Applicazioni elettrochimiche. Trasformazione di energia meccanica in energia elettrica e viceversa. Dinamo a corrente alternata ed a corrente continua. Particolari costruttivi. Caratteristiche. Motori a corrente continua. Varie specie di motori a corrente alternata. Particolari costruttivi. Sistemi di costruzione a

corrente continua ed a corrente alternata monofase e polifase. Scelta dei conduttori e calcoli relativi alle condutture. Quadri di distribuzione. Interruttori. Valvole. Illuminazione elettrica. Proiettori. Cenni sulla propulsione elettrica.

Specialità artificieri.

1) Conoscenza delle proprietà dei principali corpi semplici che occorrono nella fabbricazione degli esplosivi: ossigeno, azoto, idrogeno, zolfo, carbonio, potassio, fosforo, loro composti e derivati più in uso nella chimica degli esplosivi.

2) Nozioni di chimica organica con speciale riguardo ai corpi impiegati nella fabbricazione degli esplosivi: composti idrati del carbonio, alcool, cellulosa, vasellina, glicerina, oli, grassi.

3) Conoscenza sommaria dei principali corpi semplici e composti che entrano nella composizione dei gas tossici: cloro, fosforo, arsenico e loro composti impiegati nella guerra chimica.

4) Combustione, deflagrazione, esplosione, detonazione, esplosivi di lancio, di scoppio e detonanti: loro caratteristiche differenziali.

5) Esplosivi di lancio, polvere nera, balistite, polvere *C*: caratteristiche, composizione, fabbricazione, conservazione.

6) Esplosivi di scoppio, picrati, tritolo, tetryl.

7) Detonanti, fulminato di mercurio, azoturo di argento, clorato di potassa, principali materie in uso nella pirotecnica bellica, miscele luminose e illuminanti.

8) Conoscenza sommaria dei gas tossici, loro influenza sull'organismo, mezzi di protezione.

9) Proprietà fisiche dei metalli, prove ed esami cui vengono sottoposti i metalli per l'accertamento delle qualità di cui sopra.

10) Ferro, acciaio, ghisa, acciai speciali, effetto della temperatura e del modo di raffreddamento su di essi, fusione, forgiatura, stampaggio.

11) Rame e sue leghe, qualità specifiche dell'ottone e del bronzo, suoi impieghi, sistemi di trafilazione dell'ottone, alluminio.

12) Tessuti, conoscenza sommaria delle prove di resistenza, principali sostanze tessili in uso nel munizionamento: lino, cotone, seta, canapa.

13) Cenni sulle artiglierie, cannoni, cenni sulla fabbricazione, rigatura, otturazione, congegni di chiusura, mira brandeggio, elevazione.

14) Munizionamento, proietto, sue parti cariche di scoppio, spolette, bossoli, cariche, artifizi.

Specialità calcolatori di balipedio.

Prova scritta:

1) Redazione di una relazione circa i lavori di balipedio, e relativi impianti.

Prova orale:

1) Balistica esterna. Generalità. Definizioni.

2) Misure di velocità iniziale e residua. Coefficiente di forma.

3) Tavole di tiro. Metodi Siacci e Siacci Fasella (uso pratico delle formule e delle tavole).

4) Dizionario balistico francese: uso dei grafici. Traiettorie grafiche del Pelée de S. Maurice. Correzioni per il vento balistico.

5) Equazione della spoletta. Modo di ricavarla. Formule di perforazione. Tavole di efficacia. Derivazione formule relative.

6) Calcoli per archi. Cenni del metodo H.G.M.

7) Balistica interna. Generalità. Definizioni. Misura delle pressioni.

8) Impiego pratico dei metodi e delle formule dello Charbonnier Sugot.

9) Tracciamento dei diagrammi di velocità e pressione con il metodo Pini e Heydenreich. Formule differenziali ed esponenziali.

10) Eplosivi regolamentari di lancio e di scoppio. Loro caratteristiche. Cariche e proietti regolamentari.

11) Nozioni di aerologia per quanto si riferisce alla balistica, misure al suolo e ad alta quota dei vari elementi con i vari sistemi.

12) Topografia: uso pratico dei tacheometri per osservazione di punti di caduta e di scoppio e per determinazione di pilastrini o capisaldi. Specchi inglesi. Fonotelemetri.

13) Dati sui tipi di artiglieria in servizio. Alzi di diverso tipo. Rigatura.

14) Terminologia tecnica francese e inglese per quanto si riferisce alla balistica interna ed esterna. Nozioni sul regolamento e sulle disposizioni in vigore per i balipedi (raccolta dei dati di tiro e loro raccolte, foglio matricolare di cannoni ed affusti, registrazione dati meteorologici, norme di sicurezza relativa al tiro.

MATERIA N. 6.

Nozioni amministrative, corporative e di statistica.

1) Nozioni sull'ordinamento amministrativo dello Stato. Ordinamento dell'Amministrazione militare marittima. Conoscenza delle disposizioni regolamentari e legislative circa lo stato economico e giuridico degli impiegati statali.

2) Principi elementari sull'ordinamento corporativo dello Stato. Carta del lavoro. Associazioni sindacali. Federazioni. Confederazioni. Corporazioni. Consiglio nazionale delle corporazioni. Il contratto collettivo di lavoro. Disciplina dei conflitti collettivi di lavoro. La Magistratura del lavoro. I reati collettivi di lavoro.

Cenni sulle disposizioni legislative per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Assicurazioni degli operai.

3) Elementi di statistica.

PROVA FACOLTATIVA DI LINGUE ESTERE.

Il candidato ha facoltà di dare l'esame in una delle seguenti lingue estere: francese, inglese, tedesco.

Per detti esami il voto finale di graduatoria sarà aumentato da un minimo di 0,10 ad un massimo di 0,30 per ciascuna lingua. La Commissione non potrà nemmeno attribuire il minimo anzidetto se il candidato non dimostri di sapere almeno tradurre correntemente dalla lingua estera in lingua italiana un brano tratto da un giornale o da una rivista tecnica.

p. *Il Ministro*: CAVAGNARI

(1908)

MINISTERO DELLA GUERRA

Concorso a 17 posti di uditore giudiziario militare

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 19 ottobre 1923-I, n. 2316, concernente modificazioni all'ordinamento della giustizia militare.

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2903, che stabilisce le norme di attuazione del R. decreto 19 ottobre 1923-I, n. 2316, ed apporta nuove disposizioni sull'ordinamento giudiziario militare;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, recante disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 26 gennaio 1931-IX, n. 122, relativo al nuovo ordinamento della giustizia militare, convertito nella legge 18 giugno 1931-IX, n. 919;

Visto il R. decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2447, recante modificazioni alle disposizioni vigenti per l'Amministrazione della giustizia penale militare;

Vista la legge 28 dicembre 1933-XII, n. 1858, sui requisiti militari per l'ammissione ai concorsi ad impieghi civili dell'Amministrazione militare;

Viste le leggi 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche Amministrazioni, e 24 marzo 1930-VIII, n. 454, che estende agli invalidi per la causa nazionale le disposizioni concernenti la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, contenente disposizioni a favore del personale ex combattente delle Amministrazioni dello Stato;

Viste le leggi 26 luglio 1929-VII, n. 1397, concernente la istituzione dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra e 12 giugno 1931-IX, n. 777, che estende agli orfani dei caduti per la causa nazionale le provvidenze emanate in favore degli orfani di guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani o congiunti dei caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-1918;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933-XI, n. 227, concernente la elevazione del limite di età per l'ammissione agli impieghi;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, concernente provvedimenti a favore dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli inscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, concernente il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, concernente provvedimenti per l'incremento demografico della nazione;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, concernente l'estensione ai militari in servizio non isolato all'estero, ed ai congiunti dei caduti, delle provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani e congiunti di caduti della guerra europea;

Visto il R. decreto-legge 7 agosto 1938-XVI, n. 1301, concernente la revisione di alcuni ruoli organici di personali civili dell'Amministrazione centrale della guerra e dei personali civili da essa dipendenti;

Visto il decreto del DUCE in data 8 ottobre 1938-XVI, concernente l'autorizzazione all'espletamento dei concorsi per pubblici impieghi durante l'anno 1939-XVII;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami e per titoli, a 17 posti di uditore giudiziario militare (gruppo *A*).

Art. 2.

Al concorso suddetto possono prendere parte coloro che siano inscritti ai Fasci di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti o alla Gioventù italiana del Littorio (salva l'eccezione di cui all'ultima parte del n. 1 del successivo art. 4 per gli aspiranti ivi indicati), siano muniti del titolo di studio indicato nel n. 2 del detto art. 4 e che, alla data del presente decreto, abbiano compiuto l'età di anni 20 e non oltrepassata quella di anni 30.

Detto limite massimo di età è elevato:

1) di anni cinque per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII, al 5 maggio 1936-XIV, oppure che, in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV, abbiano partecipato alle relative operazioni militari;

2) di anni nove per gli invalidi di guerra, gli invalidi per la causa nazionale, gli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, gli invalidi in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero, i decorati al valor militare ed i promossi di grado militare per merito di guerra.

Per coloro che risultino regolarmente inscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione prima del 28 ottobre 1922-I, nonchè per i feriti in possesso del brevetto di ferito per la causa fascista per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925-IV, che risultino inscritti ininterrottamente ai Fasci di combattimento dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, il detto limite massimo è elevato di quattro anni. Tale beneficio non si cumula con quello previsto dall'art. 3 del decreto 17 dicembre 1932-XI del Capo del Governo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 dicembre 1932-XI, ma è concesso in aggiunta a quello eventualmente spettante ai candidati a termine del secondo comma del presente articolo.

Il limite massimo di età è altresì elevato:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste dal secondo e terzo comma del presente articolo, purchè complessivamente non si superino i quarantacinque anni.

Per i concorrenti che, almeno per sei mesi, abbiano prestato servizio in qualità di ufficiali, con funzioni di magistrato o di cancelliere, presso i tribunali militari, a norma del R. decreto-legge 30 novembre 1936-XV, n. 2334, convertito in legge con la legge 19 aprile 1937-XV, n. 1555, la cui applicazione è stata prorogata con R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 2142, convertito nella legge 17 maggio 1938-XVI, n. 775, e modificato col R. decreto-legge 3 giugno 1938, numero 1186, ovvero presso tribunali di guerra successivamente al 2 ottobre 1935-XIII, l'anzidetto limite massimo di età è elevato ad anni quaranta, semprechè gli ufficiali stessi non si trovino nelle condizioni per poter fruire, per l'ammissione al concorso, di un limite massimo di età ancora più elevato di anni quaranta in dipendenza di altre disposizioni più favorevoli.

Gli elevamenti d'età previsti dal secondo, terzo e quarto comma del presente articolo si applicano soltanto sul limite massimo normale di anni trenta.

Si prescinde dal limite massimo di età per l'ammissione al presente concorso nei riguardi di coloro che, alla data del presente decreto, già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo, e del personale civile non di ruolo che al 4 febbraio 1937-XV (data del R. decreto-legge n. 100) presti ininterrotto servizio da almeno due anni presso le Amministrazioni statali eccetto quella ferroviaria, intendendosi per «personale civile non di ruolo» anche i salariati non di ruolo delle Amministrazioni statali.

Nei riguardi del personale non di ruolo di cui al comma precedente non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio per causa di obblighi militari.

Per l'ammissione al concorso è necessario che gli aspiranti, oltre al possesso degli altri requisiti prescritti, siano stati dichiarati abili al servizio militare, lo abbiano prestato ed abbiano raggiunto il grado di ufficiale di complemento.

Dal predetto concorso sono esclusi gli appartenenti alla razza ebraica e le donne.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 6 e corredate dei documenti indicati al successivo art. 4, dovranno pervenire al Ministero della guerra (Direzione generale personali civili e affari generali - Divisione personali civili), entro il termine di sessanta giorni alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nelle domande gli aspiranti dovranno dichiarare di accettare qualsiasi destinazione, anche in Colonia, ed indicare il loro preciso recapito e i documenti annessi alle domande stesse.

Il Ministro può negare, con provvedimento non motivato ed insindacabile, l'ammissione al concorso.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1) certificato rilasciato su carta da bollo da L. 4 dal competente segretario federale dei Fasci di combattimento, da cui risulti l'appartenenza del concorrente ai Fasci stessi o ai Gruppi universitari fascisti o alla Gioventù italiana del Littorio nonchè l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione. Detto certificato può essere anche rilasciato dal segretario o vice segretario del competente Fascio di combattimento, ma in tal caso deve essere vistato dal predetto segretario federale o dal vice segretario federale o dal segretario federale amministrativo.

Per gli italiani non regnicoli il certificato di appartenenza ai Fasci di combattimento deve essere rilasciato dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli ispettori centrali dei Fasci all'estero.

I certificati di appartenenza ai Fasci di combattimento dei cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica di San Marino, dovranno essere firmati dal Segretario del Partito Fascista sammarinese e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri sammarinese; quelli rilasciati a cittadini sammarinesi residenti nel Regno saranno firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza.

I certificati di appartenenza ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922 debbono contenere l'attestazione che la iscrizione è stata ininterrotta ed essere in ogni caso vistati per ratifica da S. E. il Segretario del P. N. F., Ministro Segretario di Stato, o dal Segretario amministrativo o da uno dei Vice segretari del Partito stesso.

Sono dispensati dal produrre il certificato di appartenenza ai Fasci di combattimento i mutilati ed invalidi di guerra, gli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, nonchè gli invalidi in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero;

2) diploma originale (o copia del medesimo autenticata dal notaio) di laurea in giurisprudenza;

3) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 8 debitamente legalizzato;

4) certificato su carta da bollo da L. 4, debitamente legalizzato, dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano e gode dei diritti politici;

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 12, debitamente legalizzato;

6) certificato di buona condotta morale, civile e politica, rilasciato su carta da bollo da L. 4 dal podestà del Comune di abituale residenza del concorrente, e vidimato dal prefetto;

7) certificato medico rilasciato su carta da bollo da L. 4 da un ufficiale medico in servizio nelle Forze armate dello Stato o dal dirigente il servizio sanitario di un ente delle dette Forze armate comprovante che il concorrente è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio, e idoneo al servizio anche in colonia.

La firma dell'ufficiale medico o del dirigente il servizio sanitario che ha rilasciato il certificato deve essere autenticata dall'autorità militare da cui essi dipendono.

Sono dispensati dal produrre tale certificato gli invalidi di guerra di cui agli articoli 1 e 2 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, gli invalidi per la causa nazionale di cui all'articolo unico della legge 24 marzo 1930-VIII, n. 454, gli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, di cui al R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, e gli invalidi in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero di cui al R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179.

Detti invalidi, però, a norma dell'art. 30 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, verranno sottoposti a visita sanitaria presso un ospedale militare da uno speciale collegio medico, a far parte del quale sarà invitato un sanitario delegato dall'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;

8) copia dello stato di servizio militare. Detto documento dovrà contenere l'annotazione delle benemerenze di guerra per gli aspiranti ex combattenti o che abbiano preso parte, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, o che, in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV, abbiano partecipato alle relative operazioni militari, o che rivestano la qualità di invalidi di guerra o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, o che siano divenuti invalidi in dipendenza di operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero.

Gli invalidi di guerra o per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, o in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero, dovranno, agli effetti della legge 21 agosto 1921, numero 1312, dimostrare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione, o del certificato mod. 69 rilasciato dalla direzione generale delle pensioni di guerra o, in mancanza, anche mediante attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, attestazione nella quale devono essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera, e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero e i figli degli invalidi di guerra o degli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o degli invalidi in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero, dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 4, comprovante tale loro qualità, da rilasciarsi dal podestà del Comune di loro abituale residenza e debitamente legalizzato;

9) copia dello stato matricolare (servizi civili), per i concorrenti che siano già impiegati di ruolo dell'Amministrazione dello Stato; oppure, per coloro che prestino, senza interruzione, servizio civile non di ruolo presso le Amministrazioni statali, esclusa quella ferroviaria, da almeno due anni, alla data 4 febbraio 1937-XV, certificato attestante tale loro qualità da rilasciarsi dall'Amministrazione dalla quale dipendono;

10) stato di famiglia su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal podestà del Comune di abituale residenza del concorrente e debitamente legalizzato. Tale documento deve essere esibito soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

11) fotografia, di data recente, con la firma del concorrente debitamente autenticata, in conformità delle leggi sul bollo, a meno che il concorrente stesso sia provvisto di libretto ferroviario.

I concorrenti che, per almeno sei mesi, abbiano prestato servizio in qualità di ufficiali, con funzioni di magistrato o cancelliere, presso i tribunali militari, a norma del R. decreto-legge 30 novembre 1936-XV, n. 2334, convertito in legge con la legge 19 aprile 1937-XV, n. 1555, la cui applicazione è stata prorogata con R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 2142, convertito nella legge 17 maggio 1938-XVI, n. 775, e modificato col R. decreto-legge 3 giugno 1938, n. 1186, ovvero presso tribunali di guerra successivamente al 2 ottobre 1935-XIII, dovranno presentare un certificato rilasciato dalla Regia avvocatura generale militare, o dall'Ufficio giustizia militare in Africa Orientale Italiana, o da un tribunale militare, comprovante il predetto servizio, a meno che il servizio medesimo non risulti dallo stato di servizio militare.

Per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma non è richiesta la legalizzazione della firma.

I certificati di cittadinanza italiana, generale del casellario giudiziale e di buona condotta dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto. Sono dispensati dal produrre detti tre certificati i concorrenti che siano impiegati di ruolo dell'Amministrazione dello Stato. Ne sono parimenti dispensati i concorrenti che siano ufficiali in servizio permanente effettivo delle Forze armate dello Stato (Regio esercito, Regia marina, Regia aeronautica, Regia guardia di finanza e Milizia volontaria per la sicurezza nazionale), nel qual caso, però, i concorrenti stessi dovranno allegare alla domanda copia dello stato di servizio militare o altra attestazione dell'autorità militare da cui dipendono, dalla quale attestazione risulti la loro qualità di ufficiali in servizio permanente effettivo.

Il certificato di appartenenza ai Fasci di combattimento, il certificato medico, lo stato di famiglia, la copia dello stato matricolare (servizi civili) e il certificato di dipendenza dell'Amministrazione dello Stato dovranno essere di data non anteriore a quella del presente decreto.

Tutti i candidati a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare domande e documenti in carta bollata; solamente quelli dichiarati indigenti dalla competente autorità di P. S. possono produrre in carta libera l'estratto dell'atto di nascita ed i certificati di cittadinanza italiana, generale del casellario giudiziale, di buona condotta e medico.

Le domande, che entro il termine sopra fissato di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, non perverranno al Ministero della guerra corredate da tutti indistintamente i documenti prescritti non saranno prese in considerazione.

E', peraltro, consentito agli aspiranti residenti all'estero, nelle colonie e nei possedimenti italiani di far pervenire al Ministero i documenti prescritti almeno cinque giorni prima dell'inizio delle prove scritte, fermo, però, rimanendo il suindicato termine di sessanta giorni per la presentazione della domanda di ammissione al concorso stesso.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato ad eccezione del titolo di studio originale.

E' fatta salva, ai candidati che saranno ammessi alla prova orale a termine dell'art. 8, la facoltà di produrre, prima di sostenere detta prova, quei documenti che attestino nei loro confronti i titoli preferenziali di cui all'ultimo comma dell'art. 8 e dell'art. 9, qualora i titoli stessi siano sorti successivamente alla scadenza del termine stabilito dal precedente articolo per la presentazione delle domande e dei relativi documenti.

Art. 5.

Con successivo decreto ministeriale sarà provveduto alla costituzione della Commissione esaminatrice.

Art. 6.

Gli esami di concorso consisteranno:

1° in una prova scritta su ciascuna delle seguenti materie:

a) diritto penale militare;
b) diritto penale comune;
c) diritto civile;

2° in una prova orale su ciascuna delle materie sopra indicate ed inoltre sulla procedura penale militare e comune, sul diritto romano, sul diritto amministrativo e sul diritto costituzionale.

I giorni in cui avranno inizio gli esami saranno comunicati agli interessati con lettera raccomandata.

La prova scritta avrà luogo per coloro che risiedono in Italia in Roma, e per coloro che risiedono in territori della Libia, delle Isole italiane dell'Egeo e dell'Africa Orientale Italiana in sedi dei territori stessi che a suo tempo saranno stabilite dal Ministero della guerra.

La prova orale avrà luogo per tutti in Roma.

Art. 7.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento della prova scritta saranno osservate le disposizioni degli articoli 35, 36 e 37 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

Art. 8.

Per essere ammessi alla prova orale, i concorrenti dovranno riportare non meno di sei decimi in ciascuna materia della prova scritta.

Ogni componente la Commissione disporrà di dieci punti per ciascuna delle tre materie della prova scritta e per ciascuna delle otto materie della prova orale.

Prima dell'assegnazione dei punti, la Commissione delibererà per ciascuna materia, a maggioranza di voti, se il candidato meriti di ottenere il minimo richiesto per l'approvazione.

Nell'affermativa, ciascun componente la commissione dichiarerà quanti punti, non inferiori a sei decimi intenda assegnare al candidato.

La somma di tali punti, divisa per il numero dei componenti la commissione costituirà il punto definitivamente assegnato al candidato per ciascuna materia della prova scritta e della prova orale.

Le frazioni di punto oltre il centesimo non saranno calcolate.

Saranno dichiarati idonei coloro che avranno conseguito nell'insieme delle prove una media non inferiore a sette decimi dei punti disponibili e non meno di sei decimi in ciascuna materia della prova scritta e della prova orale.

Per la valutazione dei titoli dei candidati ogni componente la Commissione disporrà di dieci punti.

La somma dei punti attribuita dai componenti la commissione per i titoli, divisa per il numero dei componenti stessi, costituirà il punto definitivamente assegnato al candidato per i titoli.

Sarà valutato come titolo preponderante il servizio lodevolmente prestato in qualità di ufficiale con funzioni di magistrato o cancelliere presso tribunali militari, a norma del R. decreto-legge 30 novembre 1936-XV, n. 2334, convertito in legge, con la legge 19 aprile 1937-XV, n. 1555, la cui applicazione è stata prorogata con R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 2142, convertito nella legge 17 maggio 1938-XVI, n. 775 e modificato col R. decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, n. 1186, ovvero presso tribunali di guerra successivamente al 2 ottobre 1935-XIII.

La Commissione procederà alla classifica dei concorrenti dichiarati idonei secondo il numero totale dei punti riportati, risultante dalla somma dei punti conseguiti in ciascuna materia della prova scritta e della prova orale aumentata del punto assegnato per i titoli.

A parità di punti saranno osservate le precedenze stabilite dall'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, integrato dai Regi decreti-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, e 21 ottobre 1937-XV, n. 2179.

Art. 9.

Nel conferimento dei posti messi a concorso, saranno osservate le disposizioni contenute:

a) nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, nella legge 21 marzo 1930-VIII, n. 454, nell'art. 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, e nell'art. 3 del R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, rispettivamente a favore degli invalidi di guerra, degli invalidi per la causa nazionale, degli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, e degli invalidi in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero;

b) nell'art. 20 del R. decreto 8 maggio 1924-II, n. 843, negli articoli 7 e 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, nell'articolo unico del R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, e nell'art. 4 del R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, rispettivamente a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918 e di coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, e di coloro che, in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV, abbiano partecipato alle relative operazioni militari;

c) nell'art. 56 della legge 26 luglio 1929-VII, n. 1397, nell'art. 1 della legge 12 giugno 1931-IX, n. 777, negli articoli 2 e 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, e nell'art. 3 del R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, rispettivamente a favore degli orfani dei caduti in guerra, degli orfani dei caduti per la causa nazionale, degli orfani dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, e degli orfani dei cittadini che, in servizio militare non isolato all'estero, sono caduti in dipendenza delle relative operazioni militari;

d) nell'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XI, n. 1706, a favore di coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922.

Art. 10.

Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami e decide in via definitiva sulle eventuali contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti dichiarati idonei.

La graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei, da approvarsi con decreto ministeriale, sarà pubblicata nel giornale militare ufficiale.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno assunti in servizio, a titolo di prova, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore ad un anno con la qualifica di uditore giudiziario militare (grado 10°).

Trascorso il periodo di prova, se riconosciuti idonei saranno nominati Regi sostituti avvocati militari o giudici istruttori di 3ª classe (grado 9°).

Se allo scadere del periodo di prova i vincitori del concorso fossero invece, a giudizio della Commissione del personale, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina a Regi sostituti avvocati militari o giudici istruttori di 3ª classe saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno.

Art. 12.

Ai vincitori del concorso assunti in prova a termine dell'articolo precedente sarà corrisposta durante il periodo di prova la metà degli assegni del grado di Regio sostituto avvocato militare o giudice istruttore di 3ª classe.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 1° aprile 1939-XVII

p. *Il DUCE*
Ministro per la guerra:
A. PARIANI

(1933)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.